



**SYMPHONIALUX**<sub>SICAV</sub>

**Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituita/o ai sensi del diritto del Lussemburgo con i seguenti Comparti:**

- **SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends**
- **SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia**
- **SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond**
- **SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution**

---

La distribuzione del presente Prospetto non è autorizzata fatto salvo il caso in cui sia accompagnata, laddove disponibili, dall'ultimo rendiconto annuale e dai successivi rendiconti semestrali. Tali documenti sono parte integrante del presente Prospetto.

**Ottobre 2017**

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'</b>	<b>7</b>
<b>I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>9</b>
Storia della SICAV	9
<b>II. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV</b>	<b>9</b>
1. Struttura	9
2. I Comparti	9
<b>III. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>	<b>10</b>
1. Gestione	10
2. Gestore delegato agli investimenti	11
3. Distributori	11
4. Depositario	11
5. Agente Fiduciario e Agente incaricato del trasferimento dei titoli	13
6. Agente domiciliatario e Agente per la quotazione	13
7. Agente amministrativo	13
<b>IV. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO</b>	<b>13</b>
1. Obiettivo di investimento della SICAV	13
2. Restrizioni sugli investimenti	14
3. Prodotti finanziari strutturati	18
<b>V. GESTIONE DEI RISCHI</b>	<b>24</b>
Fattori di rischio	24
<b>VI. AZIONI DELLA SOCIETA'</b>	<b>24</b>
1. Azioni nominative	25
2. Prezzo delle Azioni	25
<b>VII. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI</b>	<b>25</b>
1. Disposizioni generali	25
2. Sottoscrizioni iniziali e successive	25
3. Pagamenti	25
4. Attività di antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo	25
5. Attività di Market Timing - Late Trading	26
<b>VIII. RISCATTO DELLE AZIONI</b>	<b>26</b>
1. Disposizioni generali	26
2. Procedura	26
3. Pagamenti	27
<b>IX. CONVERSIONE DELLE AZIONI</b>	<b>27</b>
1. Disposizioni generali	27
2. Procedura	27
<b>X. QUOTAZIONE DELLE AZIONI</b>	<b>27</b>
<b>XI. VALORE PATRIMONIALE NETTO</b>	<b>27</b>
1. Denominazione del Valore patrimoniale netto	27
2. Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto	28
<b>XII. DIVIDENDI</b>	<b>29</b>
1. Politica di distribuzione dei dividendi	29
2. Pagamenti	29

<b>XIII.</b>	<b>ONERI E SPESE</b>	<b>29</b>
1.	Costi di costituzione	29
2.	Oneri della Società di Gestione	30
3.	Commissioni di Gestione al Gestore Delegato	30
4.	Investimenti in fondi di investimento collettivi non collegati	30
5.	Investimenti in fondi di investimento collettivi collegati	30
6.	Agente domiciliatario, Agente per la quotazione, Agente amministrativo, Agente fiduciario, Agente incaricato del trasferimento dei titoli, Depositario e Agente delegato ai pagamenti	30
7.	Altre spese	31
8.	Imputazione di passività	31
9.	Separazione dei Comparti	31
<b>XIV.</b>	<b>IMPOSIZIONE FISCALE</b>	<b>31</b>
1.	La SICAV	31
2.	Tassazione degli azionisti	32
3.	Considerazioni sulle tasse Europee - Scambio di informazioni	32
4.	FATCA	32
<b>XV.</b>	<b>ASSEMBLEE - ANNO FISCALE - RENDICONTI PERIODICI</b>	<b>33</b>
1.	Assemblee	33
2.	Anno fiscale	34
3.	Rendiconti periodici	34
<b>XVI.</b>	<b>LIQUIDAZIONE, SCIoglIMENTO E FUSIONE</b>	<b>34</b>
1.	Liquidazione e scioglimento della SICAV	34
2.	Liquidazione e fusione di Comparti	34
<b>XVII.</b>	<b>INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO</b>	<b>35</b>
1.	Pubblicazioni	35
2.	Documenti disponibili in visione ed esame	35
3.	Protezione dei dati	35
<b>APPENDICE I - I COMPARTI</b>		<b>37</b>
SYMPHONIA LUX SICAV - COMBINED DIVIDENDS		38
SYMPHONIA LUX SICAV - AZIONARIO SMALL CAP ITALIA		41
SYMPHONIA LUX SICAV - SMART GLOBAL BOND		44
SYMPHONIA LUX SICAV - ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION		47
<b>APPENDICE II - INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI SVIZZERI</b>		<b>50</b>
<b>APPENDICE III - INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI ITALIANI</b>		<b>53</b>

## PREMESSA

SYMPHONIA LUX SICAV (la "**SICAV**") è una società di investimento a capitale variabile iscritta nel registro ufficiale degli organismi di investimento collettivo ai sensi della parte I della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivi, e successive modifiche (la "**Legge del 2010**").

Lo statuto della SICAV (lo "**Statuto**") è stato pubblicato nel "Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations" (il "**Mémorial**") dell'8 agosto 1998 ed è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés" del Lussemburgo. Lo Statuto è stato aggiornato più volte come rappresentato in dettaglio al successivo Capitolo I.

Chiunque sia interessato può consultare lo Statuto sul sito web del "Registre de Commerce et des Sociétés" del Lussemburgo [www.rcsl.lu](http://www.rcsl.lu).

Le azioni della SICAV (le "**Azioni**") vengono esclusivamente offerte in base alle informazioni contenute nel presente documento, nelle relazioni richiamate dal presente Prospetto e nei documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori ("**KIID**"). In relazione all'offerta qui formulata, nessuna persona è autorizzata a dare informazioni o a fornire qualsiasi dichiarazione diversa da quelle contenute nel presente Prospetto e ogni acquisto, effettuato da qualsiasi persona sulla base di dichiarazioni o indicazioni non contenute o in contrasto con le informazioni contenute nel presente Prospetto, è esclusivamente a rischio dell'acquirente.

Fatto salvo laddove diversamente indicato, non è stata intrapresa alcuna azione volta ad autorizzare la distribuzione delle Azioni o la distribuzione del presente Prospetto in paesi la cui legislazione richiede tale azione. Pertanto, il presente Prospetto non può essere distribuito allo scopo di fare qualsiasi offerta di vendita o sollecitazione di Azioni in nessun paese e in nessuna circostanza laddove tale offerta o sollecitazione non sia consentita.

Il consiglio di amministrazione della SICAV (il "**Consiglio di Amministrazione**") ha assunto tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che i fatti riportati nel presente Prospetto siano corretti e correttamente rappresentati per quanto concerne tutte le questioni rilevanti e che non sia stato omissso alcun fatto importante la cui omissione renderebbe fuorviante qualsivoglia dichiarazione di cui al presente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione si assumono pertanto le conseguenti responsabilità.

Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto si fondano sulle leggi e la prassi attualmente vigenti nel Gran Ducato del Lussemburgo e sono soggette alle variazioni delle stesse.

La sottoscrizione da parte di un investitore residente in un paese che non abbia aderito alla normativa nota come Financial Action Task Force ("**FATF**") - Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) - verrà presa in considerazione solo se il relativo modulo di richiesta è corredato dei documenti di identificazione del sottoscrittore debitamente certificati dalle autorità del suo paese di residenza. L'elenco dei paesi che hanno aderito alla normativa FATF-GAFI è disponibile su richiesta presso la sede legale della SICAV.

I potenziali sottoscrittori che nutrano dubbi in merito al contenuto del presente Prospetto e dei KIID o, laddove disponibili, dei rendiconti annuali o semestrali della SICAV, dovrebbero sempre, come di consueto, rivolgersi ai propri consulenti finanziari per informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali, agli eventuali requisiti di natura legale o borsistica nonché alle eventuali restrizioni applicabili ai cambi esteri cui potrebbero essere esposti ai sensi delle legislazioni dei propri paesi di origine, residenza o domicilio e che possano risultare rilevanti ai fini della sottoscrizione, della detenzione o della cessione di Azioni.

**La SICAV non è stata registrata ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940. Inoltre le Azioni dei singoli Comparti non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, nella sua versione emendata, e non possono essere e non verranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a un "soggetto statunitense". Lo Statuto contiene talune restrizioni applicabili alla vendita e al trasferimento di Azioni di ogni Comparto a tali soggetti.**

**Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori di informarsi, presso la sede legale della SICAV, se quest'ultima non abbia eventualmente pubblicato una versione successiva del Prospetto e dei KIID.**

**Si prega di notare che il valore delle Azioni e il reddito da esse derivante può aumentare e diminuire e che, pertanto, l'importo realizzato da un azionista al riscatto delle Azioni potrebbe essere inferiore rispetto all'investimento originariamente effettuato. Le performance passate della SICAV non costituiscono una garanzia di futuri risultati positivi.**

**Il market timing di un fondo di investimento è una strategia di arbitraggio che prevede la negoziazione di un fondo in modo tale da sfruttare le differenze tra il prezzo di emissione giornaliero del fondo ed i movimenti di mercato in generale.**

**Dal momento che la strategia di market timing applicata a un fondo di investimento può essere dannosa per la SICAV, quest'ultima, in linea con la propria politica, scoraggia l'ingresso o permanenza in un Comparto dei market timers di fondi di investimento.**

**La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ogni investitore sarà in grado di esercitare pienamente i suoi diritti direttamente nei confronti della SICAV, (in particolare il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti) solo nel caso in cui l'investitore stesso sia registrato in proprio nome nel registro dei soci della SICAV. Nei casi in cui un investitore investa nella SICAV tramite un intermediario che investe a nome proprio ma per conto dell'investitore, può non essere sempre possibile per l'investitore esercitare alcuni diritti degli azionisti direttamente nei confronti della SICAV. Gli investitori sono invitati ad informarsi dei loro diritti.**

## DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si applicano al Prospetto nella sua integralità:

<b>Legge del 2010</b>	La legge datata 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari e successive modifiche
<b>Agente amministrativo</b>	BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
<b>ALLFUNDS</b>	ALLFUNDS BANK S.A. e ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A.
<b>Statuto</b>	Lo statuto della SICAV
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il Consiglio di Amministrazione della SICAV
<b>Giorno lavorativo</b>	Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo, tranne il 24 e 31 Dicembre
<b>"Categoria di Azioni" o "Categoria"</b>	all'interno di un comparto, il Consiglio di Amministrazione può stabilire categorie di azioni corrispondenti a (i) una specifica politica di distribuzione, per esempio dando un diritto alle distribuzioni o (ii) non dando il diritto alle distribuzioni o (iii) qualsiasi altra caratteristica specifica applicabile a una categoria/classe di azioni
<b>"Classi di Azioni" o "Classi"</b>	Ogni singola Classe o Classi di Azione(i). Si caratterizzano principalmente per la loro specifica politica e obiettivo d'investimento e/o per i potenziali investitori e/o per la valuta in cui sono denominate
<b>CSSF</b>	<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
<b>Depositario</b>	BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
<b>Gestore delegato agli investimenti</b>	Soggetto nominato allo scopo di fornire servizi di gestione degli investimenti per ciascun singolo Comparto
<b>Direttiva 2009/65</b>	La direttiva 2009/65/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 13 luglio 2009 sulla coordinazione di leggi, regolamenti e previsioni amministrative legate agli organismi di investimento collettivi e successive modifiche
<b>Amministratore</b>	Membro del Consiglio di Amministrazione della SICAV
<b>Agente domiciliatario</b>	BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
<b>Euro</b>	La valuta degli Stati membri dell'Unione Europea che aderiscono all'Unione Economica e Monetaria Europea
<b>FATCA</b>	Il Foreign Account Tax Compliance Act che è parte del Hiring Incentives to Restore Employment Act emesso il 18 marzo 2010 dal Congresso degli Stati Uniti di America
<b>FATF</b>	La Financial Action Task Force
<b>Strumento Finanziario</b>	Come definito dalla Direttiva UCITS 2009/65/EC dell'8 giugno 2011 (e successive modifiche)
<b>Esercizio finanziario</b>	Si conclude l'ultimo giorno del mese di settembre di ogni anno
<b>Commissione di gestione al gestore delegato</b>	Come definita nel Capitolo XIII sezione 3
<b>Agente per la quotazione</b>	BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
<b>Società di gestione</b>	MDO Management Company S.A.
<b>Mémorial</b>	Il <i>Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations</i>
<b>"Valore patrimoniale netto per Azione" o "NAV"</b>	Valore patrimoniale netto di un dato Comparto e di una data classe, calcolato sottraendo dal valore totale delle sue attività un importo pari alle sue passività, diviso per il numero totale di Azioni in circolazione del Comparto e della classe interessato/a, in corrispondenza di un determinato Giorno di valutazione, e pubblicato con un massimo di tre decimali
<b>OECD</b>	Organisation for Economic Co-operation and Development

<b>Prezzo di riscatto</b>	Valore patrimoniale netto per azione del Comparto o della classe interessato/a in corrispondenza di un dato Giorno di valutazione (detratte le eventuali spese di riscatto)
<b>Agente incaricato al Trasferimento dei titoli</b>	BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
<b>RESA</b>	Il <i>Recueil Electronique des Sociétés et Associations</i> del Lussemburgo
<b>Azione</b>	Un'azione emessa da un qualsivoglia Comparto e/o Classe nel capitale della SICAV ai sensi del presente Prospetto
<b>SICAV</b>	SYMPHONIA LUX SICAV
<b>Sub-depositario</b>	Come definito nel Capitolo III Sezione 4
<b>Comparto</b>	Un determinato portafoglio di attività e passività nell'ambito della SICAV, avente un proprio NAV. Ogni Comparto può offrire differenti classi di Azioni
<b>Prezzo di sottoscrizione</b>	Valore patrimoniale netto per Azione di un dato Comparto e classe in corrispondenza di un determinato Giorno di valutazione (maggiorato della eventuale commissione di vendita)
<b>Fondo Target</b>	Come definito nel Capitolo IV Sezione 2
<b>UCI</b>	organismo di investimento collettivo
<b>UCITS</b>	organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
<b>USD</b>	La valuta degli Stati Uniti d'America
<b>Giorno di valutazione</b>	Il Valore patrimoniale netto per Azione per ogni classe è determinato ogni giorno che sia un "Giorno di Valutazione" per quel Comparto e sotto la piena responsabilità del Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni giorno lavorativo con banche aperte in Lussemburgo. Salvo diversamente specificato nel presente Prospetto, un giorno di valutazione in relazione a qualsiasi Comparto è ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Agli investitori che ne abbiano fatto richiesta, e che sia stata accettata, saranno distribuite le Azioni emesse in base al Valore patrimoniale netto determinato per ciascuna Classe di Azioni il Giorno di valutazione successivo al ricevimento del modulo di richiesta, a condizione che lo stesso pervenga alla SICAV entro le ore 13, ora di Lussemburgo, del Giorno di valutazione.

## ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

---

### Consiglio di Amministrazione

#### PRESIDENTE:

Paolo BORETTO Responsabile Investimenti di Symphonia SGR SpA, Torino

#### AMMINISTRATORI:

Massimo BAGGIANI, Gestore fondi di Symphonia SGR SpA, Torino

Florine LETORT, Responsabile Legale di TMF Compliance (Luxembourg) SA; Lussemburgo

#### Società di gestione

MDO Management Company S.A.  
rue de Bitbourg, 19  
L-1273 Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione:  
Géry DAENINCK  
Martin Peter VOGEL  
Yves WAGNER  
John LI  
Garry PIETERS

#### Amministrazione e gestione

#### SEDE LEGALE

60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

#### GESTORE DELEGATO AGLI INVESTIMENTI

Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA  
Via Gramsci, 7  
I - 10121 Torino, Italia

#### DISTRIBUTORI

##### Per l'Italia:

Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA  
Via Gramsci, 7  
I - 10121 Torino, Italia

AllFunds Bank S.A.  
Estafeta, 6 (La Moraleja)  
Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3  
C.P. 28109 Alcobendas,  
Madrid  
Spagna

AllFunds Bank International S.A.  
30, Boulevard Royal  
L-2449 Lussemburgo  
Granducato del Lussemburgo

##### Per la Svizzera:

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A.  
Contrada Sassello, 10  
CH- 6900 Lugano, Svizzera

**DEPOSITARIO, AGENTE DELEGATO AI  
PAGAMENTI, AGENTE DOMICILIATARIO,  
AGENTE PER LA QUOTAZIONE, AGENTE  
AMMINISTRATIVO, AGENTE FIDUCIARIO  
e AGENTE INCARICATO DEL  
TRASFERIMENTO DEI TITOLI**

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo  
Granducato del Lussemburgo

**REVISORI**

Pricewaterhousecoopers Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L - 2182 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

**RAPPRESENTANTE E AGENTE DELEGATO  
AI PAGAMENTI IN SVIZZERA**

BNP Paribas Securities Services, Paris,  
Succursale de Zurich  
16, Selnaustrasse  
CH -8002 Zürich, Svizzera



## I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

---

### Storia della SICAV

SYMPHONIA LUX SICAV è una società di investimento costituita sotto forma di *société anonyme* ai sensi del diritto del Gran Ducato del Lussemburgo operante come *société d'investissement à capital variable* (SICAV). La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 6 luglio 1998 per una durata illimitata, con un capitale iniziale di USD 35.000,00. Lo Statuto è stato pubblicato sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, del Lussemburgo in data 8 agosto 1998.

Il 5 dicembre 2003 la società ha modificato la propria denominazione da IBI FUND a BIM FUND: le modifiche dello Statuto sono state pubblicate in data 12 dicembre 2003.

Il 9 agosto 2005 lo Statuto è stato modificato al fine di introdurre la segregazione completa dei Comparti ai sensi della Legge del 20 dicembre 2002 e l'ampliamento della propria politica di investimento secondo il disposto della Direttiva UE 107/2001 recante modifica della Direttiva UE 85/611. Tali modifiche sono state pubblicate il 31 agosto 2005.

Il 30 settembre 2008 la società ha modificato la propria denominazione da BIM FUND a SYMPHONIA LUX SICAV. Le modifiche dello Statuto sono state pubblicate sul *Mémorial* in data 29 ottobre 2008.

Il 11 novembre 2015 sono state apportate diverse modifiche allo Statuto, con particolare riferimento agli aggiornamenti apportati in seguito al recepimento della legge datata 17 dicembre 2010.

Le modifiche allo Statuto sono state pubblicate sul *Mémorial* in data 8 gennaio 2016.

La SICAV è iscritta presso il *Registre de Commerce* del Lussemburgo con il numero B-65.036.

## II. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV

---

Le informazioni di cui al presente capitolo costituiscono un compendio delle principali caratteristiche della SICAV e devono essere lette congiuntamente al testo del Prospetto nella sua integralità.

### 1. Struttura

La SICAV è costituita in Lussemburgo quale società per azioni "*Société Anonyme*" agente in veste di società di investimento a capitale variabile "*Société d'Investissement à Capital Variable*" ("SICAV") ai sensi delle leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Alla data del presente Prospetto, essa è composta da 4 Comparti, ognuno dei quali è collegato ad un determinato portafoglio di investimenti di valori mobiliari. Sono disponibili per ciascun comparto azioni a distribuzione dei proventi e ad accumulazione dei proventi.

Questa struttura "a ombrello" consente ai sottoscrittori di scegliere il Comparto o la selezione di differenti Comparti più adatta alla loro strategia personale di investimento. La SICAV opera come società di investimento a capitale variabile: le sue Azioni possono essere emesse, riscattate e convertite a prezzi basati sul rispettivo Valore patrimoniale netto.

Le Azioni della SICAV non vengono offerte, né la SICAV viene gestita o intende fungere da veicolo di *frequent trading* volto a trarre vantaggio da fluttuazioni a breve termine sul mercato mobiliare. Questo tipo di attività di trading viene spesso definito "market timing" e potrebbe tradursi in un danno reale o potenziale per gli azionisti della SICAV. Pertanto la SICAV può respingere qualsiasi richiesta di acquisto o conversione di Azioni che, secondo quanto ragionevolmente ritenuto dalla SICAV stessa, possa rappresentare uno schema di market timing che coinvolge i Comparti della SICAV.

La SICAV vieta inoltre l'attività di negoziazione denominata "Late trading", come specificato al paragrafo VII.5.

### 2. I Comparti

Le Azioni vengono offerte nei seguenti Comparti e ogni Comparto ha obiettivi e politiche di investimento proprie:

- SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (nel prosieguo: "**Combined Dividends**")
- SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Best Selection (nel prosieguo: "**Azionario Small Cap Italia**")
- SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond (nel prosieguo: "**Smart Global Bond**")
- SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution (nel prosieguo "**Electric Vehicles Revolution**")

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire in futuro ulteriori Comparti con differenti obiettivi e politiche di investimento, subordinatamente alla modifica del presente Prospetto.

### III. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

#### 1. Gestione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la determinazione, l'esecuzione e il controllo delle politiche di investimento che vengono attuate nella gestione dei Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato MDO Management Company SA quale Società di Gestione della SICAV per l'esercizio delle funzioni riguardanti la gestione del portafoglio della SICAV, l'amministrazione e il marketing secondo quanto indicato all'Allegato II della Legge.

La Società di Gestione, con l'approvazione della SICAV e in conformità con le disposizioni di legge applicabili, ha delegato l'esercizio di tali funzioni ai soggetti dettagliati ai paragrafi III.2, III.3, III.5 e III.7. La Società di Gestione vigila e coordina le funzioni delegate ai diversi fornitori di servizi e deve garantire che venga applicata alla SICAV un'appropriate metodologia di gestione dei rischi.

La Società di Gestione, è stata costituita il 23 Ottobre 2003 nel Granducato del Lussemburgo per una durata illimitata, è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B96744, ha la sede legale e amministrativa in Lussemburgo in rue de Bitbourg 19. Il capitale sociale è pari a unmilionesettecentomila euro (Euro 1.700.000) interamente versato.

L'oggetto della Società di Gestione è quello di costituire, amministrare, gestire e fornire consulenza gli organismi di investimento collettivo operanti in Lussemburgo o di diritto estero, e di emettere certificati o lettere di conferma che rappresentano o che documentano le Azioni o quote di tali organismi di investimento collettivo. La Società di gestione adotterà le misure relative alla gestione, amministrazione, promozione e commercializzazione di organismi di investimento collettivo. Ciò comporta che possa svolgere tutte le operazioni direttamente o indirettamente collegate a vantaggio della SICAV, pur rimanendo entro i limiti stabiliti dal capitolo 15 della Legge. La Società di Gestione non effettua gestione discrezionale. Tuttavia, la società può svolgere ogni attività ritenuta utile alla realizzazione del proprio oggetto sociale rimanendo, comunque, nei limiti della Legge.

La Società di Gestione può, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità e in conformità con le disposizioni di legge applicabili, delegare l'esecuzione della gestione quotidiana dei Comparti ad una o più persone/entità che non devono essere membri del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Nella gestione del patrimonio dei diversi Comparti la Società di Gestione è supportata da diversi gestori delegati agli investimenti come indicato di seguito.

Gli amministratori della Società di Gestione sono responsabili per l'esecuzione e il controllo delle politiche di investimento che vengono applicate alla gestione dei Comparti.

La Società di Gestione può, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità delegare l'esecuzione della gestione quotidiana dei Comparti ad una o più persone/entità che non devono essere membri del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o dalla SICAV stessa.

La Società di Gestione ha introdotto una politica relativa alla remunerazione in linea con la Direttiva 2014/91/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che ha modificato la 2009/65/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento di leggi, regolamenti e previsioni amministrative legate agli organismi di investimento collettivi.

La politica di remunerazione fissa i principi applicabili alla remunerazione dell'alta dirigenza, di tutti i dipendenti che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio delle imprese finanziarie così come di tutti i dipendenti che svolgano funzioni di controllo indipendenti.

In particolare, la politica di remunerazione è conforme ai seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriata alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle attività della Società di Gestione:

- i. è coerente e promuove una gestione dei rischi solida ed efficace e non incoraggia l'assunzione di rischi che siano incompatibili con i profili di rischio, regole o Statuto del Fondo;
- ii. se e nella misura in cui è applicabile, la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale appropriato per il periodo di detenzione consigliato agli investitori del Fondo al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulle prestazioni a lungo termine del Fondo e sui propri rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti basate sui rendimenti si sviluppi nello stesso periodo;
- iii. è in linea con la strategia aziendale, con gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, del Fondo e degli azionisti, e comprende misure per evitare conflitti di interesse;
- iv. le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare componente variabile della retribuzione.

La politica di remunerazione è determinata e rivista almeno annualmente da un comitato per la remunerazione.

I dettagli della politica di remunerazione della Società di Gestione aggiornati, tra cui, ma non solo, una descrizione di come la retribuzione e le prestazioni siano calcolate, l'identità dei soggetti responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefits, tra cui la com-

posizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili su sito <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>, una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Un elenco completo degli OICR gestiti dalla società di gestione è disponibile all'indirizzo: <http://www.mdo-manco.com/our-clients>.

## 2. Gestore delegato agli investimenti

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012, Symphonia Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con sede legale in Via Gramsci n. 7, I - 10121 Torino, è stata nominata dalla Società di Gestione quale gestore delegato agli investimenti per tutti i Comparti.

Symphonia Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Torino è controllata al 100% da Banca Intermobiliare S.p.A., Torino, società orientata al private banking e quotata sulla borsa italiana dal 1991.

Il contratto di Delega di Gestione stipulato per una durata illimitata tra la Società di gestione ed il gestore delegato agli investimenti può essere risolto da una o l'altra delle parti con un preavviso di tre mesi.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, il gestore delegato agli investimenti percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale i cui dettagli sono riportati nel capitolo "Oneri e spese".

Il gestore delegato agli investimenti ha la facoltà di delegare, in parte o nella loro totalità, sotto la propria responsabilità ma previa autorizzazione della Società di gestione e a proprie spese, le funzioni, i poteri discrezionali, i privilegi e i doveri a proprio carico in virtù dei contratti di Delega di Gestione, a qualsivoglia soggetto, azienda o società che ritenga opportuno/a.

## 3. Distributori

A valere dal 1 marzo 2012, diviene operativo per la Svizzera il contratto di distribuzione stipulato tra Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A. (con sede legale in Contrada Sassello 10, CH- 6900 Lugano), Symphonia Lux SICAV, Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA, la Società di Gestione e BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich.

Il contratto, stipulato per una durata illimitata tra le suddette parti, può essere risolto da una o l'altra delle parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 3 mesi.

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012 Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA con sede legale in Via Gramsci 7, I - 10121 Torino, è stata nominata dalla Società di Gestione quale distributore globale per l'Italia. Symphonia SGR SpA può stipulare accordi di sub-distribuzione con controparti diverse.

Il contratto stipulato per una durata illimitata tra la Società di Gestione e il distributore globale può essere risolto da una o da un'altra delle parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 3 mesi inviato tramite lettera raccomandata all'altra parte.

In virtù di un contratto globale datato 15 novembre 2013 ALLFUNDS BANK S.A. e ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A. (insieme "ALLFUNDS"), che hanno rispettivamente le proprie sedi legali a Estafeta 6, la Moraleja, Compleja Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid e 30, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, sono state nominate dalla Società di Gestione quali distributori globali per l'Italia.

Il contratto stipulato per una durata illimitata tra la Società di Gestione e ALLFUNDS può essere risolto da una o da un'altra delle parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 3 mesi inviato tramite lettera raccomandata all'altra parte.

## 4. Depositario

BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo è stata nominata Depositario della Società ai sensi di un accordo scritto datato 31 maggio 2016 tra BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo (il "**Depositario**"), la Società di Gestione e la SICAV.

BNP Paribas Securities Services Lussemburgo è una succursale di BNP Paribas Securities Services SCA, società interamente controllata da BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca costituita in Francia come *Société en Commandite par Actions* (società in accomandita per azioni) con il numero 552 108 011, autorizzata dal *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e sotto la supervisione del *Autorité des Marchés Financiers* (AMF), con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che opera attraverso la sua filiale del Lussemburgo, la cui sede è in 60, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, ed è sotto la supervisione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "**CSSF**").

Il Depositario svolge tre tipi di funzioni, vale a dire (i) gli obblighi di controllo (come definito dall'art 34.1 della Legge del 2010), (ii) il monitoraggio dei flussi di cassa della SICAV (di cui all'art 34.2 della Legge del 2010) e (iii) la custodia del patrimonio della SICAV (di cui all'art 34.3 della legge del 2010).

Sotto i suoi obblighi di controllo, il Depositario è tenuto a:

- (1) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Azioni effettuati per conto della SICAV siano effettuati in conformità con la Legge del 2010 o con lo statuto della SICAV,
- (2) garantire che il valore delle azioni sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e con lo statuto della SICAV,
- (3) eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione che agisce per conto della Società, a meno che non siano in conflitto con la Legge del 2010 o con lo statuto della SICAV,
- (4) assicurare che i corrispettivi rivenienti dalle operazioni che riguardino il patrimonio della SICAV vengano rimessi alla SICAV entro le tempistiche in uso;

(5) assicurare che i ricavi della SICAV siano assegnati in conformità con la Legge del 2010 e con lo Statuto.

L'obiettivo principale del Depositario è quello di proteggere gli interessi degli azionisti della SICAV, che prevalgono sempre su qualsiasi interesse commerciale.

I conflitti di interesse possono sorgere se e quando la Società di Gestione o la SICAV mantenga altri rapporti di affari con BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, in parallelo con la nomina di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo in qualità di Depositario della SICAV.

Tale altra attività può coprire servizi in relazione a:

- Outsourcing/delega di funzioni di middle o back office (ad esempio esecuzione delle operazioni, mantenimento delle posizioni, monitoraggio della conformità degli investimenti, gestione delle garanzie, valutazione degli OTC, amministrazione del fondo comprensiva del calcolo del valore patrimoniale netto, trasferimento dei titoli, servizi relativi alla compravendita di fondi) in cui BNP Paribas Securities Services o le sue affiliate agiscono come agente della SICAV o della Società di Gestione, o
- Selezione di BNP Paribas Securities Services o delle sue affiliate quali controparti o fornitori di servizi ausiliari come ad esempio l'esecuzione dei cambi, il prestito titoli, i finanziamenti ponte.

Il Depositario è tenuto a garantire che qualsiasi operazione relativa ai rapporti commerciali tra il Depositario e un'entità all'interno dello stesso gruppo, venga condotta a condizioni di mercato e nel migliore interesse degli azionisti.

Per far fronte a eventuali situazioni di conflitti di Interesse, il Depositario ha implementato e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse che mira in particolare a:

- Identificazione e analisi delle potenziali situazioni di conflitti di Interesse;
- Registrazione, gestione e monitoraggio delle situazioni di conflitti di Interesse, nei seguenti modi:
  - o Basandosi sulle misure permanenti in vigore per risolvere i conflitti di interesse, come la separazione delle funzioni, la separazione delle linee di riporto, la lista degli insider da rendere nota ai dipendenti;
  - o implementando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'attuazione di un cd *chinese wall* (cioè separando funzionalmente e gerarchicamente le prestazioni dei suoi compiti in qualità di Depositario dalle altre attività), fare in modo che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informare gli azionisti interessati della SICAV, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che dia origine ai conflitti di Interesse;
  - o implementando una politica deontologica;
  - o registrando una mappa dei conflitti di interesse che permetta di creare un inventario delle misure permanenti messe in atto per proteggere gli interessi della SICAV; o
  - o definendo procedure interne in relazione a, per esempio, (i) la nomina di fornitori di servizi che possano generare conflitti di interesse, (ii) nuovi prodotti/attività del Depositario al fine di valutare ogni situazione che comporti un conflitto di Interesse.

Nel caso in cui sorgano tali conflitti di interesse, il Depositario si impegna ad ogni ragionevole sforzo per risolvere tali conflitti di interesse in modo equo (con riguardo ai propri obblighi e doveri) e al fine di garantire che la SICAV e gli azionisti siano trattati in modo equo.

Il Depositario può delegare a terzi la custodia delle attività della SICAV soggetta alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del Contratto di Depositario. Il processo di nomina di tali delegati e la loro sorveglianza continua segue i più elevati standard di qualità, compresa la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di Interesse che dovesse derivare da tale nomina. Tali delegati devono essere soggetti a regolamentazione prudenziale efficace (compresi i requisiti patrimoniali minimi, la vigilanza nella giurisdizione in questione e la verifica periodica esterna) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità del Depositario non deve essere compromessa da tale delega.

Un potenziale rischio di conflitti di Interesse può verificarsi in situazioni in cui i delegati possano stipulare o avere un separato rapporto commerciale e/o di affari con il Depositario in parallelo al rapporto di delega di custodia.

Al fine di prevenire il concretizzarsi di tali potenziali conflitti di interesse, il Depositario ha implementato e mantiene un'organizzazione interna in cui tali rapporti commerciali e/o aziendali separati non hanno alcuna influenza sulla scelta del delegato o sul monitoraggio delle prestazioni dei delegati stabiliti dall'accordo di delega.

Un elenco di questi delegati e sub-delegati (di seguito i "**sub-depositari**") per i suoi compiti di custodia è disponibile sul sito: [http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/Regulatory/Ucits\\_delegates\\_EN.pdf](http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/Regulatory/Ucits_delegates_EN.pdf).

L'elenco può essere aggiornato di volta in volta. Le informazioni aggiornate sulle funzioni di custodia del Depositario, l'elenco delle deleghe e sub-deleghe e conflitti di interesse che possono sorgere, possono essere ottenuti, gratuitamente e su richiesta, dal Depositario. Le informazioni aggiornate sulle funzioni del Depositario e sui conflitti di interesse che possono sorgere sono disponibili per gli investitori su richiesta.

La Società di Gestione o la SICAV possono sollevare il Depositario dai suoi compiti con novanta (90) giorni di preavviso scritto al Depositario. Allo stesso modo, il Depositario può dimettersi dalle sue funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto alla SICAV. In questo caso, un nuovo Depositario deve essere designato per svolgere i compiti e assumere le responsabilità del Depositario, come definito nel contratto firmato a tal fine. La sostituzione del Depositario deve avvenire entro due mesi.

Per i suoi servizi, il Depositario riceve dalla SICAV delle commissioni annuali i cui dettagli sono specificati nel capitolo "Oneri e spese". Le commissioni e le spese di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, per la sua funzione di Depositario sono pagate dalla SICAV e sono in linea con quelle generalmente pagate in Lussemburgo. La Commissione per il Depositario, che è dovuta mensilmente, si basa su una percentuale del patrimonio netto della SICAV alla fine del mese di riferimento.

#### 5. Agente Fiduciario e Agente incaricato del trasferimento dei titoli

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012, la Società di Gestione ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale agente delegato alla conservazione del registro e al trasferimento dei titoli della SICAV ("**Agente Fiduciario e Agente incaricato del trasferimento dei titoli**").

In veste di agente incaricato della custodia del registro e del trasferimento dei titoli, l'Agente Fiduciario e Agente incaricato del trasferimento dei titoli è tenuto a curare le procedure di sottoscrizione delle Azioni, occupandosi delle richieste di riscatto e conversione e accettando i trasferimenti di fondi, è responsabile della custodia del libro soci della SICAV: ad esso può essere richiesto dalla SICAV o dalla Società di Gestione di fornire agli azionisti rendicontazioni, rapporti, informative e altri documenti.

I diritti e le obbligazioni di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, in veste di agente fiduciario e agente incaricato del trasferimento dei titoli sono regolati da un contratto stipulato per una durata illimitata. Ognuna delle parti può risolvere il contratto con preavviso scritto di 90 giorni.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, l'Agente Fiduciario e Agente incaricato del trasferimento dei titoli percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale i cui dettagli sono riportati nel capitolo "Oneri e spese".

#### 6. Agente domiciliatario e Agente per la quotazione

In virtù di un contratto datato 1 ottobre 2008, BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, è stata nominata agente domiciliatario e agente per la quotazione (rispettivamente, "**Agente domiciliatario**" e "**Agente per la quotazione**").

In veste di agente domiciliatario, l'Agente domiciliatario è tenuto, tra l'altro, in conformità con i termini del contratto e i requisiti del Prospetto e dello Statuto, a ricevere la corrispondenza indirizzata alla SICAV, a predisporre ed inviare ai Soci rapporti, informative, avvisi di convocazione, pubblicazioni, deleghe e altri documenti che si renda necessario redigere nel corso della permanenza in essere della SICAV, a predisporre i verbali di tutte le assemblee e riunioni della SICAV, comprese le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee dei Soci, e tutte le pubblicazioni di legge, nonché al disbrigo di tutti gli incarichi di segreteria e amministrativi.

In veste di agente per la quotazione, l'Agente per la quotazione curerà, su istruzioni della SICAV, la quotazione in borsa delle Azioni, se necessario, alla Borsa Valori del Lussemburgo. Se le Azioni saranno quotate alla Borsa Valori del Lussemburgo, ciò dovrà essere specificato nelle indicazioni del relativo Comparto.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, in veste di Agente domiciliatario e Agente per la quotazione sono regolati da un contratto che resterà in vigore per una durata illimitata. Ognuna delle parti potrà risolvere il contratto con preavviso scritto di tre mesi, tramite lettera raccomandata.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, l'Agente domiciliatario e l'Agente per la quotazione percepiscono dalla SICAV una retribuzione annuale come indicato nel capitolo "Oneri e spese".

#### 7. Agente amministrativo

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012, la Società di Gestione ha delegato a BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo le funzioni di agente amministrativo della SICAV ("**Agente amministrativo**").

In veste di Agente amministrativo, sarà responsabile di tutte le funzioni amministrative richieste dalla legge lussemburghese e, in particolare, della tenuta dei libri contabili e del calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni come previsto dalla legge lussemburghese.

I diritti e le obbligazioni di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, in veste di Agente amministrativo sono regolati da un contratto che resterà in vigore per una durata illimitata. Ognuna delle parti può risolvere il contratto con preavviso scritto di 90 giorni, tramite lettera raccomandata.

Gli onorari e i costi spettanti a BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, per lo svolgimento della propria attività di Agente amministrativo sono a carico della SICAV e corrispondono a quanto di norma previsto in Lussemburgo.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, l'Agente amministrativo percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale come indicato nel capitolo "Oneri e spese".

## IV. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

### 1. Obiettivo di investimento della SICAV

L'obiettivo della SICAV è quello di offrire ai propri azionisti l'opportunità di investire in portafogli diversificati di valori mobiliari quotati sulle principali borse del mondo. La SICAV perseguirà l'aumento del valore del capitale tentando al contempo di mantenere un livello

adeguato di reddito annuo. Si presterà particolare attenzione alla riduzione dei rischi cui sono esposti il portafogli mediante un'efficiente diversificazione che tenga in debito conto la liquidità.

La SICAV offre agli investitori l'accesso diretto a portafogli diversificati gestiti professionalmente. I singoli investitori possono partecipare ad un veicolo di investimento che presenta un considerevole quantitativo di fondi investiti; possono pertanto trarre vantaggio da termini di investimento che, di norma, sono appannaggio degli investitori professionali di maggiori dimensioni.

La SICAV si atterrà ai limiti di cui alla sezione 2 del capitolo IV, "Restrizioni sugli investimenti".

La SICAV ha facoltà di utilizzare derivati a scopo o meno di copertura, come descritto nella sezione 3 di questo capitolo.

La SICAV può cercare di proteggere ed incrementare il valore degli asset dei singoli Comparti mediante strategie di copertura, coerentemente con gli obiettivi di investimento della SICAV, utilizzando strumenti derivati quali opzioni su valute, contratti a termine e futures, il tutto come previsto nel prossimo capitolo V "Gestione dei rischi". La SICAV ha facoltà, per finalità diverse dalla copertura, di acquistare e vendere futures e contratti a premio su qualsiasi tipo di strumento finanziario entro i limiti fissati nell'ambito del prossimo capitolo V, "Gestione dei rischi". I derivati possono essere utilizzati solo per finalità non di copertura purché non influiscano in maniera negativa sulla politica d'investimento.

La negoziazione di futures e contratti a premio può consentire di ottenere elevati guadagni, ma comporta altresì rischi elevati. I mercati dei contratti a premio e dei futures sono estremamente volatili, poiché la tendenza dei prezzi derivante dal rapporto tra domanda e offerta su questi mercati è soggetta a taluni fattori accidentali difficili da prevedere.

## 2. Restrizioni sugli investimenti

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della ripartizione dei rischi, è investito dell'autorità di stabilire la politica societaria e di investimento per gli investimenti, nonché le modalità di gestione delle attività di ogni Comparto della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

### A. Ogni Comparto può investire esclusivamente in:

- (1) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi agli scambi su un mercato regolamentato.
- (2) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario scambiati su un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico.
- (3) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori in uno Stato che non appartenga all'Unione europea o scambiati su un altro mercato in uno Stato che non appartenga all'Unione europea che sia regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico, purché il Consiglio di Amministrazione abbia approvato la scelta della borsa valori o del mercato.
- (4) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché:
  - i termini di emissione comprendano l'impegno di presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o un altro mercato regolamentato che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico, purché nei documenti costitutivi della SICAV sia stata prevista la scelta della borsa valori o del mercato;
  - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione.
- (5) Quote di OICR autorizzati in conformità alla Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC situati o meno in uno Stato membro dell'Unione europea, purché:
  - tali OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che ne dispongono l'assoggettamento a vigilanza secondo un grado considerato dalla CSSF equivalente a quanto disposto dal diritto comunitario e purché la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
  - il livello di tutela per i titolari di quote in tali OIC sia equivalente al livello di tutela garantito ai titolari di quote in un OICR e, in particolare, purché le norme in materia di segregazione degli attivi, prestiti, finanziamenti, vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti di cui alla direttiva europea 2009/65/CE;
  - l'attività di tali OIC sia oggetto di rendiconti semestrali e annuali in modo tale da consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel corso del periodo di rendicontazione;
  - non sia possibile investire, in totale, un quantitativo superiore al 10% delle attività dell'OICR o degli altri OIC di cui sia contemplata l'acquisizione, nel rispetto dei relativi documenti costitutivi, in quote di un altro OICR o OIC.
- (6) Depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista o che possano essere prelevati con una scadenza massima a un anno, purché la sede dell'istituto di credito sia ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea oppure, qualora la sede dell'istituto di credito sia situata in uno Stato che non appartenga all'Unione europea, purché sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quanto disposto dal diritto comunitario.
- (7) Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti a strumenti regolati per cassa, scambiati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) e/o strumenti finanziari derivati scambiati over-the-counter ("derivati OTC"), purché:
  - il sottostante consista in strumenti, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute estere in cui la SICAV possa investire nel rispetto dei propri obiettivi di investimento specificati nei suoi documenti costitutivi;

- le controparti alle transazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e rientranti nelle classi approvate dalla CSSF;
  - i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi da una transazione di compensazione in qualunque momento al relativo equo valore dietro iniziativa della SICAV.
- (8) Strumenti del mercato monetario non scambiati su un mercato regolamentato qualora l'emissione o l'emittente degli stessi siano regolamentate, al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e purché tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno degli stati membri della federazione o da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati membri; oppure
  - emessi da un organismo i cui titoli siano scambiati su un mercato regolamentato; oppure
  - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale nel rispetto dei criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto e conforme a regole prudenziali considerate dalla CSSF perlomeno tanto rigorose quanto le regole previste dal diritto comunitario; oppure
  - emessi da altri organismi rientranti nelle categorie approvate dalla CSSF purché gli investimenti in tali strumenti sia soggetto a un grado di tutela degli investitori equivalente al disposto del primo, secondo e terzo punto e purché l'emittente sia una società il cui capitale maggiorato delle riserve ammonti perlomeno a dieci milioni di Euro (10.000.000 Euro) e che presenti e pubblici il proprio bilancio annuale in conformità alla quarta Direttiva 78/660/CEE, sia un'entità dedicata, all'interno di un gruppo di società che comprenda una o più società quotate, al finanziamento del gruppo o sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che possano usufruire di una linea di credito bancaria.

#### B. Ogni Comparto può tuttavia:

- (1) investire sino al 10% delle proprie attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quanto disposto nel precedente punto A;
- (2) detenere disponibilità liquide in via sussidiaria;
- (3) acquisire valuta estera mediante un prestito back-to-back;
- (4) prendere in prestito l'equivalente di un massimo del 10% delle attività nette di qualsivoglia Comparto:
  - purché il prestito sia su base temporanea; oppure
  - in caso di una società di investimento, purché il prestito sia teso a consentire l'acquisizione di una proprietà immobiliare essenziale per la gestione diretta della propria attività; in tal caso, tali prestiti e i prestiti di cui al precedente sotto-paragrafo non possono comunque superare la soglia del 15% degli attivi.

C. Inoltre la SICAV, rispetto alle attività nette di ogni Comparto, dovrà attenersi alle seguenti restrizioni sugli investimenti per emittente:

#### a) Regole in materia di diversificazione dei rischi

Ai fini del calcolo delle restrizioni descritte nei punti da (1) a (5) e (8) di cui di seguito, le società rientranti nel medesimo gruppo di società vengono considerate alla stregua di un solo emittente.

Qualora un emittente sia una persona giuridica comprendente svariati Comparti in cui le attività di un Comparto sono riservate esclusivamente agli investitori di tale Comparto e ai creditori che abbiano fatto valere un proprio diritto nei confronti della creazione, gestione e liquidazione di tale Comparto, ogni Comparto deve essere considerato alla stregua di un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi di cui ai punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14) di cui di seguito.

##### • Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

- (1) Nessun Comparto ha facoltà di acquisire ulteriori valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un singolo emittente se:
  - (i) in corrispondenza di tale acquisizione più del 10% delle sue attività nette consiste in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di un singolo emittente; oppure
  - (ii) il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui investe più del 5% delle proprie attività nette supera il 40% del valore delle proprie attività nette. Tale limitazione non si applica ai depositi e alle transazioni in derivati OTC effettuati/e presso istituti finanziari soggetti alle norme di vigilanza prudenziale.
- (2) Un Comparto ha facoltà di investire, su base cumulativa, fino al 20% dei propri attivi netti in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo di società.
- (3) Il limite del 10% di cui al punto (1)(i) viene aumentato fino al 35% per quanto concerne valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno Stato che non appartenga all'Unione europea o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri.
- (4) Il limite del 10% di cui al punto (1)(i) viene aumentato fino al 25% per quanto concerne obbligazioni emesse da un

istituto di credito la cui sede legale sia ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea e che, ai sensi della legge applicabile, sia soggetto a uno speciale regime di vigilanza pubblica teso a tutelare i titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite in conformità alla legge in attivi che, nel corso dell'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire le richieste di rimborso relative alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il versamento degli interessi maturati. Nel caso in cui un Comparto investisse più del 5% dei propri attivi netti in tali obbligazioni di un solo organismo, il totale di tali investimenti non deve superare l'80% del Valore patrimoniale netto di detto Comparto.

- (5) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sopra specificati ai punti (3) e (4) non devono essere considerati al fine del calcolo della soglia del 40% di cui al punto (1)(ii).
- (6) Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, ciascun Comparto può, in applicazione del principio della ripartizione dei rischi, investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti diversi, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro accettato dalla CSSF o da uno Stato membro dell'OCSE, da un altro paese membro del G20, da Hong Kong o Singapore o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che (i) il comparto detenga nel suo portafoglio titoli di almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di ogni emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio netto del relativo comparto.
- (7) Fermi restando i limiti di cui al punto (b), i limiti di cui al punto (1) vengono innalzati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in Azioni e/o obbligazioni emesse dal medesimo organismo qualora l'obiettivo della politica di investimento del Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice obbligazionario o azionario che sia riconosciuto dalla CSSF, purché:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
  - l'indice rappresenti un benchmark idoneo per il mercato cui si riferisce;
  - sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite del 20% viene aumentato al 35% laddove venga dimostrato che è giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare sui mercati regolamentati in cui taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono significativamente dominanti. L'investimento che tocchi il tetto massimo previsto da questo limite è ammesso per un solo emittente.

- **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire più del 20% dei propri attivi netti in depositi bancari presso il medesimo organismo.

- **Strumenti derivati**

- (9) L'esposizione al rischio di controparte nell'ambito di una transazione avente in oggetto un derivato OTC non può superare il 10% degli attivi del Comparto quando la controparte è un istituto di credito di cui al precedente punto (A)(6) o il 5% dei suoi attivi netti in altri casi.
- (10) Verranno effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati solo a condizione che l'esposizione ai relativi sottostanti non superi in totale i limiti di investimento di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). I limiti di investimento sopra indicati non comprendono gli investimenti di un Comparto in strumenti finanziati derivati indicizzati.
- (11) Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario integra un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti (A)(7)(ii) e (D)(1), nonché ai fini dell'esposizione ai rischi e dei requisiti in materia di informazioni di cui al presente Prospetto.

- **Quote di società di investimento collettivo**

- (12) Nessun Comparto può acquisire le quote di OICR e/o di altri OIC di cui al punto A (5) di cui sopra, in virtù delle seguenti restrizioni sugli investimenti:
- può essere investito un massimo del 20% delle attività nette di ogni Comparto in quote di un singolo OICR o un altro OIC;
  - gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dall'OICR non possono superare, in totale, il 30% delle attività nette di un Comparto.

- **Limiti combinati**

- (13) Nonostante i singoli limiti di cui ai precedenti punti (1), (8) e (9), ogni Comparto è autorizzato a investire fino al 20% delle proprie attività in un unico organismo che coniughi:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un singolo organismo;
  - depositi effettuati presso un singolo organismo; e/o
  - esposizioni derivanti da transazioni in derivati OTC intraprese con un solo organismo.
- (14) I limiti di cui ai punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono essere combinati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo organismo, in depositi o in strumenti derivati effettuati



nel rispetto dei punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono superare un totale del 35% delle attività nette della SICAV.

**b) Limitazioni sul controllo**

(15) Nessun Comparto può acquisire un pacchetto di azioni con diritto di voto tale da consentire alla SICAV di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente.

(16) La SICAV non può acquisire più del:

- (i) 10% delle azioni prive di diritto di voto del medesimo emittente;
- (ii) 10% dei titoli di debito del medesimo emittente;
- (iii) 25% delle quote dello stesso OICR e/o di un altro OIC;
- (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.

I limiti di investimento di cui ai punti da (ii) a (iv) possono non essere presi in considerazione al momento dell'acquisizione se, in un dato momento, l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto degli strumenti in emissione non può essere calcolato.

Le soglie di cui ai punti (15) e (16) non si applicano nei confronti di:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti locali;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato che non faccia parte dell'Unione europea;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- azioni nel capitale di una società costituita in uno Stato che non faccia parte dell'Unione europea che investa i propri attivi principalmente in titoli di organismi di emissione la cui sede legale si trova in tale Stato, laddove, ai sensi della legislazione di tale Stato, tale partecipazione rappresenti l'unico modo con cui un OICR può investire in titoli di organismi di emissione di tale Stato. La predetta deroga, tuttavia, si applicherà solo se nella propria politica di investimento la società dello Stato che non fa parte dell'Unione europea si attenga ai limiti di cui al punto (C), voci da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16);
- azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente per loro conto un'attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la controllata, in relazione al riscatto delle quote su richiesta dei titolari di quote.

**D. Inoltre, in relazione ai propri attivi netti, la SICAV si atterrà alla seguente restrizione di investimento per strumento:**

La SICAV utilizza strumenti derivati per gestire le attività di ciascun Comparto in modo efficace. Tuttavia, anche in presenza di condizioni di mercato estremamente negative, ciò non comporta variazioni negli obiettivi di investimento o nella filosofia dell'investimento di ciascun Comparto.

La SICAV utilizza per coprire i rischi solo gli strumenti derivati per i quali sono disponibili indici calcolati in modo indipendente e resi pubblici, con un alto grado di correlazione con i titoli acquistati dai Comparti, fatta eccezione per i Comparti Azionario Small Cap Italia, Smart Global Bond e Electric Vehicles Revolution che utilizzano strumenti derivati per scopi diversi dalla copertura.

Ai fini del calcolo del rischio, si considerano il valore di mercato del sottostante, il rischio di insolvenza, le fluttuazioni future del mercato e il periodo di liquidazione delle posizioni.

**E. Infine, la SICAV, in relazione alle attività di ogni Comparto, si atterrà alle seguenti restrizioni di investimento:**

- (1) La SICAV non è autorizzata a investire in commodity o in metalli preziosi o nei relativi certificati; le transazioni in valuta tra cui i future e i contratti a premio corrispondenti non sono considerate alla stregua di investimenti in commodity ai fini della presente restrizione di investimento.
- (2) La SICAV non effettuerà investimenti che comportino una responsabilità illimitata dell'investitore.
- (3) La SICAV non è autorizzata a vendere allo scoperto titoli o altrimenti scambiare strumenti non disponibili.
- (4) La SICAV non acquisirà beni mobili e immobili fatto salvo il caso in cui ciò sia indispensabile per le proprie attività immediate di business.
- (5) La SICAV non utilizzerà i propri attivi per la sottoscrizione di impegni a fermo.
- (6) La SICAV non emetterà opzioni o altri diritti di sottoscrizione sulle proprie Azioni. Nonostante l'ammissibilità dell'acquisizione di obbligazioni e di altri crediti convertibili in titoli nonché la possibilità di essere titolare di conti titoli bancari, la SICAV non è autorizzata a concedere prestiti o garanzie a terzi. Tuttavia, la SICAV può investire fino a un massimo del 10% delle attività nette di ogni Comparto in titoli non interamente versati.
- (7) La SICAV non ha facoltà di effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti (A)(5), (7) e (8).

**F. Nonostante eventuali elementi contrari contenuti nel presente:**

- (1) Le soglie sopra indicate possono non essere prese in considerazione dai singoli Comparti al momento di esercitare diritti di sottoscrizione relativi ai titoli contenuti nei propri portafogli.
- (2) Qualora tali soglie vengano superate per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'obiettivo prioritario perseguito dal Comparto interessato nelle proprie transazioni di vendita deve consistere nel rimediare a tale situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti.

#### G. Investimenti incrociati

Infine, un Comparto della SICAV può sottoscrivere, acquisire e/o detenere Azioni che saranno emesse o già emesse da uno o più altri Comparti della SICAV (i "**Comparti Target**"), in accordo con quanto previsto dal presente Prospetto e con le restrizioni previste dalla Legge, premesso che:

- i Comparti Target non possono investire nel Comparto che investe nel Comparto Target;
- in accordo con le politiche di investimento i Comparti Target non possono investire più del 10% delle proprie attività nette in altri OICR o in altri Organismi di investimento collettivo;
- i diritti di voto connessi alle Azioni del Comparto Target sono sospesi per il tempo in cui esse sono detenute dal Comparto;
- in ogni caso, per il periodo in cui le Azioni sono detenute dal Comparto, il loro valore non sarà preso in considerazione per il calcolo dei Valori Patrimoniali Netti della SICAV al fine della verifica della soglia minima del patrimonio netto prevista dalla legge;
- le spese di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni possono essere imputate sia a livello del Comparto che investe nel Comparto Target o anche a livello di Comparto Target;
- non è permessa la duplicazione delle commissioni di gestione per la porzione di attivo detenuta a livello di Comparto e del Comparto Target.

### 3. Prodotti finanziari strutturati

La SICAV può inoltre, nel rispetto delle varie restrizioni previste sugli investimenti, investire nei seguenti tipi di Prodotti finanziari strutturati:

#### Prodotti finanziari strutturati con garanzia del capitale

Questi tipi di prodotto, noti anche come "PIP Units" (Protected Index Participation Units), "Guaranteed Share Baskets" ecc. consistono in una combinazione di titoli di debito e di una call option (lunga). Forniscono all'investitore una garanzia parziale di rimborso del capitale investito (di solito il 90 o il 95%). Oltre a questa garanzia di rimborso, l'investitore riceverà un rendimento proporzionale alla variazione di prezzo di alcuni titoli o indici sottostanti, purché tale variazione sia positiva. L'investitore non riceverà, in alcuna circostanza, un importo inferiore rispetto alla porzione di prodotto garantita.

#### Prodotti finanziari strutturati con rendimento massimo

Questi tipi di prodotto, noti anche come "BLOC's" (Buy Low Or Cash), "EROS" (Enhanced Return Option Security) ecc., consistono in un titolo di debito e in una put option (corta) su un titolo sottostante. Alla scadenza l'investitore riceverà o il titolo sottostante oppure un rimborso in contanti che gli garantisca un rendimento di norma superiore di 200/300 punti base rispetto a depositi del mercato monetario comparabili. Il gestore delegato agli investimenti adatterà come obiettivo prioritario il reinvestimento in titoli di qualsivoglia rimborso in contanti, tenendo conto degli interessi degli azionisti.

#### Altri prodotti finanziari strutturati

Le banche o altri istituti di credito possono talvolta emettere Prodotti finanziari strutturati consistenti in combinazioni dei due tipi di prodotti sopra descritti o aventi altre caratteristiche. Tali Prodotti finanziari strutturati possono essere considerati ai fini di un acquisto da parte della SICAV solo se non comportano, in nessuna circostanza, passività potenziali per la SICAV.

La SICAV può investire in qualsivoglia tipo di Prodotto finanziario strutturato purché:

- l'emittente sia una banca o un altro istituto finanziario rinomato con una solida posizione finanziaria specializzato in questo tipo di transazione; e
- il Prodotto finanziario strutturato sia ammesso alla quotazione ufficiale su una borsa valori o sia scambiato su un altro mercato regolamentato che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico (un "**Mercato regolamentato**"); e
- il Prodotto finanziario strutturato sia un valore mobiliare di cui all'art. 41(1) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

#### I. Tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari

La SICAV può ricorrere a tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari al fine di garantire un'efficiente gestione del portafoglio.

La SICAV può inoltre adottare tecniche e strumenti tesi a fornire una copertura contro i rischi di cambio nell'ambito della gestione delle proprie attività e passività.

Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo perseguito mediante il ricorso alle tecniche e agli strumenti sotto descritti venga effettivamente raggiunto.

Al momento i Comparti non investono in pronti contro termine attivi e passivi né si impegnano in operazioni di prestito titoli.

In particolare, la SICAV deve assicurare in qualsiasi momento di poter richiamare qualsiasi strumento che è stato prestato o interrom-

pere qualsiasi accordo di prestito titoli.

Così, in caso di riacquisto e di operazioni di pronti contro termine, la SICAV deve essere parimenti in grado di assicurare in qualsiasi momento di poter richiamare tutti i titoli oggetto dell'operazione di pronti contro termine o di risolvere il contratto ovvero di, poter rispettivamente, richiamare l'intero importo di denaro contante o di interrompere l'accordo di pronti contro termine sulla base di quanto maturato o del valore di mercato. Il riacquisto a tempo determinato e le operazioni di pronti contro termine che non superino i sette giorni devono essere considerati come accordi a condizioni che permettano alle attività di poter essere richiamate in qualsiasi momento dalla SICAV.

Un Comparto può anche investire in strumenti finanziari derivati OTC, compresi non-deliverable forward, total return swap, interest rate swap, currency swap, swaption, credit default swap, e credit linked note sia per finalità di investimento che per finalità di copertura e può utilizzare tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario (compresi prestito titoli e prestiti, riacquisto e pronti contro termine) a scopo di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Qualora un Comparto utilizzasse tali tecniche e strumenti in futuro, la SICAV si conformerà alle norme vigenti ed in particolare alle Circolari della CSSF 13/559 e 14/592 e successive modifiche, relativa alle linee guida ESMA sugli ETF e altre questioni legate agli OICR, e modificherà ed aggiornerà il Prospetto di conseguenza. Inoltre, per evitare dubbi, gli ETF saranno compresi nella definizione e nel significato delle suddette Linee Guida ESMA.

L'esposizione al rischio di controparte derivante da operazioni in derivati finanziari OTC e da tecniche di gestione efficiente dei portafogli dovrebbe essere considerata nel calcolo dei limiti di rischio di controparte di cui all'articolo 52 della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:

- l'esposizione sottostante ottenuta tramite strumenti finanziari derivati OTC;
- l'identità della controparte (o delle controparti) di queste operazioni finanziarie in derivati OTC;
- il tipo e l'ammontare delle garanzie ricevute dall'OICR per ridurre l'esposizione della controparte.

Tutti i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi e delle spese operative dirette e indirette, saranno restituiti alla SICAV. In particolare, le tasse e le spese possono essere pagate agli agenti della SICAV e agli altri intermediari che forniscono servizi in connessione con tecniche efficienti di gestione del portafoglio, come normale remunerazione dei loro servizi. Detti contributi possono essere calcolati come percentuale dei ricavi lordi conseguiti dalla SICAV attraverso l'uso di tali tecniche. Le informazioni sui costi operativi diretti e indiretti e sulle commissioni che possono essere sostenute in questo senso, così come l'identità dei soggetti ai quali vengono pagati tali costi e spese - inclusa qualsiasi relazione che tali soggetti possano avere con il Depositario, Società di Gestione o il gestore delegato agli investimenti - saranno disponibili nel bilancio annuale della SICAV.

La SICAV e i suoi Comparti al momento non effettuano operazioni di finanziamento con impegni su titoli (come definiti dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sul trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo) e total return swap. Le operazioni di finanziamento comprendono, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e i prestiti titoli attivi e passivi. Il presente Prospetto dovrà essere modificato prima che uno qualsiasi dei comparti intenda utilizzare tali strumenti.

## 1. Opzioni su valori mobiliari

La SICAV ha facoltà di acquisire e vendere call e put option (opzioni di acquisto e di vendita) su titoli purché i relativi contratti vengano scambiati su un mercato regolamentato. La SICAV può inoltre acquisire e vendere call e put option "over the counter" purché la controparte sia un primario istituto finanziario specializzato in questo tipo di transazione, domiciliato in Europa o in Nord America, e il valore di mercato dell'opzione possa essere determinato oggettivamente in qualunque momento.

Il totale dei premi pagati per l'acquisizione di call e put option su titoli non può superare il 15% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

Al momento di vendere una call option su titoli, il Comparto interessato deve detenere i titoli sottostanti, le call option corrispondenti o altri strumenti che offrano una copertura sufficiente degli impegni derivanti dai contratti in questione (per es. warrant). I titoli sottostanti di tutte le call option vendute non possono essere realizzati fintantoché esistono le relative opzioni, fatto salvo il caso in cui siano coperti dalle opzioni corrispondenti o da altri strumenti che possano essere utilizzati per lo stesso scopo. Tale disposizione si applica altresì alle call option corrispondenti o ad altri strumenti che il Comparto interessato deve detenere quando non dispone dei titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni.

A titolo di eccezione rispetto alla regola sopra-indicata, un Comparto ha facoltà di vendere call option non coperte su titoli che non detiene alla conclusione del contratto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il prezzo di esercizio di una call option venduta in tal modo non supera il 25% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato;
- il Comparto interessato deve essere in grado, in ogni momento, di coprire le posizioni assunte su tali vendite.

Quando si vende una put option, il Comparto deve mantenere un importo in contanti o in altre attività correnti sufficiente per

coprire i pagamenti per i titoli, che può essere consegnato, nel caso in cui le controparti esercitino l'opzione, nel corso dell'intera durata del contratto. Per le opzioni di stile europeo con scadenza a un mese o per le opzioni di stile americano, la copertura deve essere in contanti e/o depositi a vista.

L'impegno totale derivante dalla vendita di call e put option (ad esclusione della vendita di call option per cui il Comparto interessato dispone di una copertura sufficiente), congiuntamente all'impegno totale derivante sulle transazioni di cui alla sezione 2.c) di cui di seguito, non può mai superare il Valore patrimoniale netto totale del Comparto interessato.

## 2. **Transazioni relative a future e opzioni su strumenti finanziari**

Ad esclusione delle transazioni eseguite a trattativa privata di cui al successivo punto b), le transazioni di cui di seguito possono riferirsi solo a contratti scambiati su un mercato regolamentato.

Subordinatamente alle condizioni descritte di seguito, tali transazioni possono essere eseguite a scopo di copertura o per altre finalità.

- a) Operazioni di copertura relative ai rischi correlati all'andamento generale dei mercati azionari  
Come copertura globale contro il rischio di fluttuazioni sfavorevoli del mercato azionario, un Comparto può vendere future sugli indici dei mercati azionari. Per il medesimo fine, un Comparto può inoltre vendere call option o acquistare put option sugli indici dei mercati azionari. L'utilizzo di tali operazioni presuppone l'esistenza di una sufficiente correlazione tra la composizione dell'indice utilizzato e il portafoglio corrispondente del Comparto.  
In linea di principio, l'impegno totale relativo a future e contratti a premio sugli indici del mercato azionario non può superare la valutazione globale dei titoli detenuti dal Comparto interessato nel mercato corrispondente a ogni indice.
- b) Transazioni relative alla copertura di tassi di interesse  
Come copertura globale contro le fluttuazioni dei tassi d'interesse, un Comparto può vendere contratti future su tassi di interesse. Per la medesima finalità, può inoltre vendere call option o acquistare put option su tassi di interesse o stipulare contratti swaps su tassi di interesse in base a una trattativa privata con primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di transazione.  
In linea di principio, l'impegno totale sui contratti future finanziari, sui contratti a premio e sugli swap su tassi di interesse non può superare la valutazione globale degli attivi da coprire detenuti dal Comparto interessato nella valuta corrispondente a tali contratti.
- c) Transazioni eseguite per scopi diversi dalla copertura  
Oltre ai contratti a premio su titoli e contratti su valute, un Comparto ha facoltà di procedere, per scopi diversi dalla copertura, alla compravendita di future e opzioni su qualsivoglia tipo di strumento finanziario, purché l'impegno totale derivante da tali transazioni di compravendita, congiuntamente all'impegno totale derivante dalla vendita di call e put option su titoli, non superi mai il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.  
La vendita di call option su titoli per cui il Comparto dispone di una copertura sufficiente non viene inclusa nel calcolo dell'impegno totale di cui sopra.  
In tale contesto, il concetto di impegni relativi a transazioni diverse da opzioni su titoli viene così definito:
- l'impegno derivante da future viene considerato pari al valore delle posizioni nette sottostanti pagabili sui contratti che si riferiscono a strumenti finanziari identici (dopo la compensazione di tutte le posizioni di vendita a fronte delle posizioni di acquisto) senza tener conto delle rispettive date di scadenza; e
  - l'impegno derivante dalle opzioni acquisite e vendute è pari al totale dei prezzi di esercizio prestabilito delle posizioni di vendita nette non coperte che si riferiscono a singoli attivi sottostanti senza tener conto delle rispettive date di scadenza.
- d) Disposizioni generali  
Il totale dei premi pagati per l'acquisizione di call e put option su titoli, congiuntamente al totale dei premi pagati per acquisire opzioni su strumenti finanziari per scopi diversi dalla copertura, come sopra indicato, non può superare il 15% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

## 3. **Prestito di titoli (tecniche di efficiente gestione dei portafogli)**

La Sicav può procedere a transazioni di prestito di titoli purché siano conformi alle seguenti regole:

- (1) La SICAV può prestare i titoli inseriti in portafoglio per un mutuatario direttamente o tramite un sistema di prestito standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o attraverso un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario soggetto a regole di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario e specializzato in questo tipo di operazioni. In ogni caso, la controparte del contratto di prestito titoli (cioè il mutuatario) deve essere soggetto a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario. Nel caso in cui il suddetto istituto finanziario agisse per conto proprio, è da considerare come controparte nel contratto di prestito titoli. Se la SICAV presta i suoi titoli a soggetti ad essa collegati da gestione o controllo comuni, va prestata particolare attenzione ai conflitti di interesse che ne possono derivare.
- (2) La SICAV deve ricevere, precendentemente o contestualmente al trasferimento dei titoli prestati, una garanzia adeguata il cui

valore alla conclusione del contratto e per la durata del medesimo sia almeno pari al valore totale dei titoli prestati. Alla scadenza dell'operazione di prestito titoli, la garanzia appropriata sarà rimessa contestualmente o successivamente alla restituzione dei titoli prestati.

- (3) Tutte le attività ricevute dalla SICAV nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate come garanzia. La garanzia deve rispettare le condizioni di seguito indicate in "gestione delle garanzie".
- (4) In caso di un sistema di prestito titoli standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o in caso di un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario soggetto a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario e specializzato in questo tipo di operazioni, i titoli prestati possono essere trasferiti prima della ricezione della garanzia, se l'intermediario in questione assicura il corretto completamento della transazione. Tale intermediario può, al posto del mutuatario, fornire alla SICAV una garanzia che il valore alla conclusione del contratto deve essere almeno pari al valore totale dei titoli prestati.
- (5) La SICAV deve assicurare che il volume delle operazioni di prestito titoli sia mantenuto ad un livello appropriato o garantire il diritto di richiedere la restituzione dei titoli prestati in modo tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, ai propri obblighi di rimborso e assicurare che tali operazioni non mettano a rischio la gestione delle attività della SICAV in conformità con la sua politica di investimento.
- (6) Per quanto riguarda il prestito di titoli, la SICAV generalmente richiede al mutuatario di prestare garanzie che rappresentino, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, almeno il valore totale dei titoli prestati (inclusi interessi, dividendi e altri diritti potenziali). Le operazioni di pronti contro termine e pronti contro termine passivi saranno generalmente garantite, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, almeno per il loro valore nozionale.

Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:

- l'esposizione ottenuta attraverso tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- l'identità della/e controparte/i coinvolta/e in tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- il tipo e la quantità di garanzia ricevuta dall'OICR per ridurre l'esposizione alla controparte;
- i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di riferimento, nonché i costi operativi diretti e indiretti e delle spese.

Le operazioni di prestito titoli non possono superare il 50% del valore totale dei titoli in portafoglio di ciascun Comparto. Ciascun Comparto può prendere in prestito titoli, in relazione al regolamento di un'operazione di vendita, nelle seguenti circostanze: (a) mentre i titoli siano stati inviati per la reregistrazione; (b) quando i titoli siano stati prestati e non restituiti in tempo; (c) per evitare un mancato regolamento quando la Depositaria non effettua la consegna. Tali operazioni non possono estendersi oltre un periodo di 30 giorni.

#### **4. Operazioni di pronti contro termine (tecniche di gestione efficiente del portafoglio)**

La SICAV può stipulare operazioni di pronti contro termine, che consistono in una transazione a termine alla scadenza del quale la SICAV ha l'obbligo di riacquistare il bene venduto e l'acquirente (la controparte) l'obbligo di restituire il bene ricevuto per effetto dell'operazione, in conformità con le disposizioni delle circolari CSSF 08/356, 13/559 e 14/592 e delle Linee Guida ESMA 2014/937.

Tuttavia, la partecipazione della SICAV a tali operazioni è soggetta alle seguenti regole:

- (1) La SICAV può effettuare queste operazioni solo se le controparti di queste operazioni sono soggette a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'UE.
- (2) Alla scadenza del contratto, la SICAV deve garantire risorse sufficienti per regolare l'importo concordato con la controparte per la restituzione alla SICAV. La SICAV avrà cura di garantire che il volume delle operazioni pronti contro termine sia mantenuta ad un livello tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, al suo obbligo di riscatto nei confronti degli Azionisti.
- (3) Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:

- l'esposizione ottenuta attraverso tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- l'identità della/e controparte/i di queste tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- il tipo e l'ammontare delle garanzie ricevute dall'OICR per ridurre l'esposizione alla controparte;
- i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di riferimento, nonché i costi operativi diretti e indiretti e delle spese.

La SICAV deve garantire di poter richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in denaro contante o di risolvere il contratto di pronti contro termine, valutato in base al criterio di competenza o al valore di mercato. Quando il denaro è richiamabile in qualsiasi momento sulla base del valore di mercato, tale valore dovrà essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto delle operazioni di pronti contro termine dei Comparti interessati.

La SICAV deve inoltre garantire di poter richiamare ogni titolo oggetto del pronti contro termine o di risolvere il contratto di riacquisto ad esso legato.

Operazioni di riacquisto a tempo determinato e di pronti contro termine che non superino i sette (7) giorni sono da considerarsi accordi a condizioni che permettano alle attività di essere richiamate in qualsiasi momento dalla SICAV.

### **III. Tecniche e strumenti per la copertura di rischi di cambio cui la SICAV è esposta nella gestione delle proprie attività e passività**

Al fine di tutelare le proprie attività contro le fluttuazioni delle divise, un Comparto può procedere a transazioni finalizzate alla vendita di contratti di cambio a termine, alla vendita di call option o all'acquisto di put option relativamente a divise.

Tali transazioni possono essere eseguite esclusivamente mediante contratti scambiati su un mercato regolamentato.

Per il medesimo scopo, un Comparto può vendere contratti di cambio a termine o procedere a cambi di valute sulla base di una trattativa privata con primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di transazione.

L'obiettivo di questo tipo di transazioni presuppone l'esistenza di un rapporto diretto tra dette transazioni e gli attivi coperti e comporta il fatto che, in linea di principio, le transazioni in una data valuta non possano superare la valutazione totale degli attivi denominati in tale divisa e la durata di tali transazioni non può superare il periodo per cui vengono detenuti i relativi attivi.

#### **IV. Rischio di controparte derivante da strumenti derivati OTC e da tecniche efficienti di portafoglio e gestione delle garanzie**

Il rischio di controparte derivante dall'utilizzo di strumenti derivati OTC e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio non può superare il 10% del patrimonio di un Comparto quando la controparte è un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o in un paese dove la CSSF ritiene che la normativa di vigilanza sia equivalente a quella in vigore nell'UE. Tale limite è fissato al 5% in ogni altro caso. Nel contesto delle operazioni su derivati finanziari OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la SICAV può ricevere una garanzia al fine di ridurre il suo rischio di controparte. Questa sezione stabilisce la politica di garanzia applicata dalla SICAV in tali casi. Tutti i beni ricevuti dalla SICAV nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio (prestito titoli, di pronti contro termine) sono considerate come garanzia ai fini della presente sezione.

#### **Garanzie applicabili**

Le garanzie ricevute dalla SICAV possono essere utilizzate per ridurre la propria esposizione al rischio di controparte se soddisfano i criteri di legge, le circolari vigenti in particolare in termini di liquidità, valutazione, qualità del credito dell'emittente, correlazione, rischi legati alla gestione delle garanzie e applicabilità. In particolare le garanzie devono rispettare i seguenti criteri in ogni momento:

1. **Liquidità** - qualsiasi garanzia ricevuta diversa dai contanti deve essere altamente liquidabile e negoziata in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione con procedura di pricing trasparente, in modo che possa essere venduta rapidamente ad un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve inoltre rispettare le disposizioni dell'articolo 56 della Direttiva 2009/65/CE capoverso (15) e (16) della sezione "Norme Speciali e Restrizioni agli Investimenti: Parte C.2".
2. **Valutazione** - la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività che presentano elevata volatilità di prezzo non possono essere accettate come garanzia qualora non sia prevista una politica conservativa di abbattimento delle attività.
3. **Qualità del credito dell'emittente** - la garanzia ricevuta deve essere di alta qualità.
4. **Correlazione** - la garanzia ricevuta dalla SICAV deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e ci si aspetta che non ci sia un'elevata correlazione con le performance della controparte.
5. **Diversificazione della garanzia (concentrazione delle attività)** - le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paese, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente in relazione alla concentrazione dell'emittente è rispettato se la SICAV riceve da una controparte negli strumenti di efficiente gestione del portafoglio e derivati finanziari standard un insieme di garanzie con un'esposizione massima per un determinato emittente del 20% del suo valore patrimoniale netto. Quando la SICAV è esposta a diverse controparti, i diversi panieri a garanzia devono essere aggregati per il calcolo del limite del 20% di esposizione ad un singolo emittente. In deroga al presente, la SICAV può essere pienamente salvaguardata ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, un paese terzo, o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più Stati membri appartengano. La SICAV può ricevere titoli di almeno sei diverse emissioni, ma i titoli di una singola emissione non possono rappresentare più del 30% del valore patrimoniale netto della SICAV. La SICAV che intende essere pienamente garantita in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro lo deve indicare sul Prospetto. La SICAV dovrà inoltre individuare gli Stati membri, le autorità locali, o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i titoli che sono in grado di accettare come garanzia per più del 20% del loro valore patrimoniale netto.
6. I rischi legati alla gestione delle garanzie, come ad esempio i rischi operativi e legali, devono essere individuati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio.
7. In caso di trasferimento di un titolo, la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla Banca Depositaria della SICAV. Per altre tipologie di garanzia, la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo, che deve essere soggetto a vigilanza prudenziale e indipendente dal fornitore della garanzia.
8. La garanzia ricevuta deve essere in grado di essere pienamente esercitata da parte della SICAV in qualsiasi momento, senza alcun riferimento e/o approvazione della controparte.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, le garanzie ricevute dalla SICAV possono consistere in:

disponibilità liquide, compresi i certificati bancari a breve termine e gli strumenti del mercato monetario;

obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE, da enti pubblici locali o da istituzioni e organismi sovranazionali di

carattere comunitario, regionale o mondiale;

azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore patrimoniale netto giornaliero e con un rating soddisfacente;

azioni o quote emesse da OICR che investono principalmente in obbligazioni / azioni di cui ai due punti di cui sotto;

obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata;

azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.

#### **Livello di garanzia**

Il livello della garanzia richiesta per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio e per l'operatività in derivati OTC deve essere almeno il 100% dell'esposizione alla controparte. Questa condizione si raggiunge applicando la politica di abbattimento come descritta di seguito.

#### **Politica di abbattimento**

La garanzia sarà valutata, su base giornaliera, utilizzando i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto degli sconti appropriati che saranno determinati dalla Sicav per ciascuna classe di attività in base alla sua politica di abbattimento. La politica tiene conto di una serie di fattori, a seconda della natura della garanzia ricevuta, come il merito di credito dell'emittente, la maturità, la valuta e la volatilità dei prezzi delle attività.

Eventuali sconti a protezione applicabili alle garanzie sono concordati in modo conservativo con la controparte di ciascun strumento derivato OTC, e valutati individualmente. Essi varieranno a seconda dei termini di ciascun accordo di garanzia negoziato e delle condizioni prevalenti sul mercato. La garanzia ricevuta da un comparto sarà prevalentemente limitata alla liquidità e ai titoli di stato.

Il rischio di liquidità è valutato per i Comparti che ricevano garanzie pari ad almeno il 30% del loro patrimonio.

Sono applicati i seguenti abbattimenti per le garanzie in operazioni OTC:

<b>Tipo di garanzia</b>	<b>Vita residua</b>	<b>Percentuale di valutazione</b>
Liquidità	N/A	0%
	Fino ad un anno	0%
	Più di un anno e fino a (inclusi) cinque anni	3%
Titoli di stato	Più di cinque anni e fino a (inclusi) dieci anni	5%
	Più di dieci anni e fino a (inclusi) trent'anni	10%
	Più di trent'anni	15%

#### **Reinvestimento delle garanzie**

Le garanzie non liquide ricevute non dovranno essere vendute, reinvestite o impegnate. La garanzia ricevuta in denaro sarà esclusivamente:

- depositata presso gli enti previsti all'articolo 50 (f), della direttiva 2009/65 / CE al punto (6) della sottosezione "REGOLAMENTO PARTICOLARE E LIMITI DI INVESTIMENTO: Parte A" del presente documento;
- investita in titoli di Stato di alta qualità;
- utilizzata ai fini di operazioni pronti contro termine passivi, a condizione che le transazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale, e che la SICAV sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo della liquidità maturata;
- investita in fondi del mercato monetario a breve termine, come definito nelle linee guida su una definizione comune dei fondi monetari europei.

La garanzia ricevuta in liquidità andrà diversificata in base ai medesimi requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non liquide come sopra indicato.

Un Comparto potrebbe subire una perdita nel reinvestimento della garanzia liquida ricevuta. Tale perdita potrebbe verificarsi a causa di una diminuzione del valore degli investimenti effettuati con la garanzia liquida ricevuta. Un calo del valore di tale investimento ridurrebbe l'ammontare delle garanzie disponibili del Comparto per la restituzione alla controparte a conclusione della transazione. Il Comparto sarebbe tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile da restituire alla controparte, risultando quindi in una perdita per il Comparto.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili fatte salve eventuali ulteriori linee guida emanate di volta in volta da parte dell'ESMA, che

modifichino e /o integrino le linee guida ESMA 2012/832 relativa agli ETF e ad altre questioni legate agli UCITS, e /o di qualsiasi ulteriore linea guida emessa di volta in volta dalla CSSF in relazione agli argomenti di cui sopra.

## V - GESTIONE DEI RISCHI

### Fattori di rischio

L'attenzione degli azionisti deve essere posta su quanto segue: ogni investimento comporta un rischio e non vi può essere alcuna garanzia contro la perdita derivante da un investimento in un determinato Comparto, né vi può essere alcuna garanzia in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto. Non sono garantiti né le prestazioni né il rendimento futuro della SICAV o dei suoi Comparti.

#### 1. Emittenti

L'attenzione degli azionisti deve essere posta su quanto segue: ogni investimento comporta un rischio e non vi può essere alcuna garanzia contro la perdita derivante da un investimento in un determinato Comparto, né vi può essere alcuna garanzia in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto. Non sono garantiti né le prestazioni né il rendimento futuro della SICAV o dei suoi Comparti.

#### 2. Ulteriori rischi correlati a Comparti che investono in mercati emergenti

Fluttuazioni monetarie - Possono verificarsi significative variazioni nel corso delle valute dei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti rispetto alla valuta di riferimento del Comparto successivamente alla data dell'investimento da parte della SICAV. Tali variazioni possono influire sul rendimento totale del Comparto in misura significativa. Per quanto concerne le valute di alcuni paesi emergenti non è possibile adottare tecniche di copertura dei rischi di cambio.

Rischi di liquidazione e di custodia - I sistemi di pagamento e di custodia nei paesi emergenti non si collocano ai medesimi livelli rispetto ai mercati sviluppati. Gli standard potrebbero non essere altrettanto elevati e le autorità normative e di vigilanza potrebbero non essere così sofisticate. Di conseguenza vi possono essere rischi di ritardi nei pagamenti a scapito di liquidità e titoli.

Restrizioni sugli investimenti e il trasferimento di fondi - In alcuni casi i mercati emergenti possono porre restrizioni all'accesso di investitori stranieri ai titoli. Di conseguenza alcuni titoli azionari possono non essere sempre disponibili a un Comparto, dal momento che è stato raggiunto il tetto massimo di investimento concesso ad azionisti stranieri. Inoltre il trasferimento all'esterno del paese da parte di investitori stranieri della propria quota di utile netto, di capitale o di dividendi potrebbe essere soggetto a restrizioni o ad approvazione governativa. La SICAV investirà esclusivamente in mercati le cui restrizioni sono considerate accettabili. Tuttavia non vi può essere alcuna garanzia che non vengano imposte ulteriori restrizioni.

#### 3. Cambio estero

Laddove un Comparto presenti un'esposizione a valute estere, le fluttuazioni di cambio possono influire negativamente sul valore degli investimenti di un Comparto e sul relativo reddito e, a seconda della valuta di riferimento di un investitore, tali fluttuazioni possono intaccare il valore del suo investimento.

#### 4. Diritti e opzioni

Nella misura in cui i Comparti possono investire in warrant e opzioni per scopi diversi dalla copertura, gli investitori devono tener conto della maggiore volatilità di questo mercato e della conseguente maggiore volatilità delle Azioni dei Comparti.

## VI. AZIONI DELLA SOCIETA'

Le Azioni possono essere emesse solo sotto forma di Azioni nominative.

Le Azioni al portatore non vengono più emesse.

Gli azionisti che richiederanno l'emissione delle loro Azioni sotto forma di Azioni nominative non riceveranno un certificato rappresentante le loro Azioni. Al posto del certificato verrà loro spedita una conferma della loro registrazione nel registro degli azionisti e un rendiconto contenente la loro posizione.

Al momento la SICAV può emettere le seguenti categorie di Azioni:

- (i) **Azioni a distribuzione**, che ricevono dividendi su base annuale con contestuale riduzione del Valore Patrimoniale Netto di pari ammontare - alle Azioni a distribuzione dei proventi verrà distribuita, a titolo di dividendo la parte di reddito netto, attribuibile a tali azioni, derivante dagli investimenti del Comparto,
- (ii) **Azioni ad accumulazione**, che non ricevono un dividendo e per le quali pertanto il Valore Patrimoniale Netto rimane invariato - alle Azioni ad accumulazione spetterà la parte di reddito netto attribuibile a tali Azioni, derivante dagli investimenti del Comparto, di pertinenza del Comparto stesso e riflessa nell'incremento di valore del prezzo delle stesse Azioni ad accumulazione.

Al momento la SICAV può emettere le seguenti tipologie di Azioni:

- (i) la Classe "I" di Azioni che è riservata agli intermediari finanziari abilitati che sottoscrivano le Azioni del/i relativo/i Comparto/i per conto di un OICR o di prodotti finanziari assicurativi ovvero in conto terzi in relazione ad un mandato di gestione di portafogli;



(ii) la Classe "P" di Azioni che è riservata esclusivamente ai clienti istituzionali quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, Fondi pensione, altri investitori istituzionali.

(iii) la classe "R" di Azioni che è disponibile per gli investitori al dettaglio a tutti gli altri investitori eligibili/e investitori istituzionali.

Le classi di azioni I e P di contraddistinguono per una diversa struttura commissionale che varia a seconda del comparto ma sono entrambe emesse nella categoria "ad accumulazione".

### 1. Azioni nominative

Le Azioni nominative vengono registrate nel libro dei soci della SICAV. La SICAV considererà la persona a nome della quale le Azioni sono state registrate nel libro dei soci come il titolare a tutti gli effetti delle Azioni.

Le Azioni nominative possono essere emesse in frazioni fino a un massimo di 3 decimali. Le frazioni di Azioni non conferiscono diritto di voto, ma conferiscono il diritto di percepire i dividendi e i proventi di liquidazione in misura proporzionale.

Le Azioni emesse sotto forma nominativa vengono trasferite alla consegna di un qualsiasi documento contenente la richiesta di trasferimento accettato dalla SICAV e mediante iscrizione del nome del cessionario nel libro dei soci della SICAV.

### 2. Prezzo delle Azioni

I prezzi di sottoscrizione e di riscatto delle Azioni di ogni Comparto vengono calcolati facendo riferimento al Valore patrimoniale netto per azione determinato in corrispondenza di ogni Giorno di valutazione, secondo la modalità descritta nel capitolo "Valore patrimoniale netto".

Tali prezzi e i Valori patrimoniali netti per azione sono disponibili presso la sede legale della SICAV e vengono pubblicati su uno o più quotidiani di grande tiratura in funzione di quanto deciso di volta in volta dagli Amministratori, in particolare nei paesi in cui le Azioni vengono offerte al pubblico, o resi disponibili nel proprio sito internet.

## VII. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

### 1. Disposizioni generali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un ammontare di investimento minimo per i singoli Comparti, dandone informativa agli investitori anche attraverso la modifica del presente Prospetto.

Le richieste di sottoscrizione di Azioni devono essere trasmesse all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in Lussemburgo. La SICAV si riserva il diritto di non accogliere, in parte o nella loro totalità, le richieste di sottoscrizione pervenute.

Non si procederà all'emissione di Azioni di alcun Comparto in caso di sospensione, da parte della SICAV, della determinazione del Valore patrimoniale netto dello stesso come descritto nel capitolo "Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto". Gli investitori sono invitati a compilare il Modulo di sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione possono altresì pervenire in forma scritta, purché contengano tutte le informazioni previste dal Modulo di sottoscrizione.

### 2. Sottoscrizioni iniziali e successive

Le Azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione di ingresso massima pari al 4% (se addebitata) di tale Valore patrimoniale netto a favore del/dei distributore/i.

I Moduli di sottoscrizione ricevuti dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestiti in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Il prezzo iniziale di sottoscrizione per ogni nuovo Comparto sarà di Euro 10 per azione.

### 3. Pagamenti

Il prezzo di sottoscrizione sarà corrisposto nella valuta di riferimento del relativo Comparto entro 3 giorni lavorativi dal Giorno di valutazione.

I pagamenti devono essere effettuati mediante assegno o bonifico bancario a favore del Comparto interessato presso il Depositario, come descritto nel Modulo di sottoscrizione.

I bonifici dovranno essere predisposti in modo tale da informare la SICAV dell'importo versato e della data di valuta in corrispondenza della quale tale importo sarà disponibile.

### 4. Attività di antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo

Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, la domanda di sottoscrizione deve essere accompagnata da una copia (certificata da un'autorità competente: ambasciate, consolati, notai, sovrintendenti di polizia, comuni ecc..) di un documento di identità del sottoscrittore, nel caso di un privato, o dello Statuto e certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, nel caso di una persona giuridica, per i seguenti casi:

1. sottoscrizione diretta presso la SICAV;
2. sottoscrizione effettuata tramite un intermediario finanziario in un paese che non è soggetto a requisiti di identificazione equivalenti agli standards del Lussemburgo in merito alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo;
3. sottoscrizione effettuata tramite una succursale o filiale di una società madre soggetta ad obblighi di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge e dai regolamenti lussemburghesi, se la legge applicabile alla società madre non le impone il rispetto di tali disposizioni rispetto alle sue succursali o filiali.

L'Agente incaricato del trasferimento dei titoli si riserva in ogni momento il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per espletare le verifiche necessarie in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tale obbligo è assoluto, a meno che:

- a) il Modulo di sottoscrizione sia presentato alla SICAV da uno dei suoi agenti distributori situato in un paese che ha adottato le raccomandazioni per la prevenzione del riciclaggio di denaro, emesse dalla Financial Action Task Force (FATF), o
- b) il Modulo di sottoscrizione sia stato inviato direttamente alla SICAV e la sottoscrizione sia stata pagata con:
  - un bonifico bancario tramite una banca situata in un paese FATF, o
  - un assegno bancario, tratto sul conto personale del sottoscrittore, emesso da una banca situata in un paese FATF o un assegno circolare emesso da una banca situata in un paese FATF.

Alla SICAV è inoltre richiesto di identificare la provenienza dei fondi ricevuti da istituzioni finanziarie non soggette agli obblighi di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge lussemburghese. Le sottoscrizioni ricevute possono essere temporaneamente sospese fino a che non sia stata identificata l'origine di provenienza dei fondi.

#### 5. Attività di Market Timing – Late Trading

Il Consiglio di Amministrazione non autorizzerà consapevolmente qualsiasi pratica relativa al Market Timing o al Late Trading e si riserva il diritto di rifiutare la sottoscrizione di Azioni, le richieste di riscatto o di conversione da parte degli investitori che il Consiglio di Amministrazione sospetti coinvolti in queste pratiche o altre simili. Se necessario adotterà misure appropriate per proteggere gli altri investitori della SICAV.

Per Market Timing si intende una tecnica di arbitraggio attraverso la quale un investitore sistematicamente sottoscrive e poi riscatta o converte le Azioni in un arco temporale breve, sfruttando le differenze di tempo e/o imperfezioni o carenze nel sistema di calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni.

Il Late Trading fa riferimento all'accettazione di domande di sottoscrizioni, riscatto o conversione di quote ricevute successivamente al cut-off per l'accettazione degli ordini del Giorno di valutazione, e conseguente esecuzione al Valore patrimoniale netto applicabile a quel medesimo Giorno di valutazione.

## VIII. RISCATTO DELLE AZIONI

### 1. Disposizioni generali

Ogni azionista ha facoltà, in qualunque momento, di richiedere il riscatto alla SICAV delle proprie Azioni, in parte o nella loro totalità. Tutte le Azioni riscattate dalla SICAV verranno annullate.

Le richieste in tal senso devono essere trasmesse all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in Lussemburgo.

Ogni richiesta di riscatto sarà di natura irrevocabile, fatto salvo il caso in cui venga trasmessa in un periodo nel corso del quale la determinazione del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto risulti sospesa dalla SICAV, come indicato nel paragrafo "Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto".

Il prezzo di riscatto delle Azioni può essere superiore o inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione versato dall'azionista al momento della sottoscrizione, in funzione dell'intercorso incremento o decremento del Valore patrimoniale netto.

### 2. Procedura

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate in forma scritta all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV e devono specificare il Comparto, il numero e la Classe delle Azioni oggetto di riscatto, nonché tutti i necessari dati per consentire il versamento del corrispettivo.

Le richieste di riscatto ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di riscatto del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di riscatto corrisponderà al Valore patrimoniale netto per azione, diminuito della commissione di riscatto fino ad un massimo del 1% (se addebitata) del Valore patrimoniale netto per azione, a favore del/i distributore/i.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di applicare una specifica commissione di riscatto, fino ad un massimo dell'1% del Valore patrimoniale netto, a favore del Comparto interessato, al fine di coprire le spese di disinvestimento. Tale commissione, se applicata, sarà addebitata a tutte le richieste di rimborso gestite per uno stesso Giorno di valutazione.

### 3. Pagamenti

Il prezzo di riscatto viene versato nella valuta di riferimento del relativo Comparto entro i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione applicabile, purché l'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV abbia ricevuto tutti i documenti dai quali si evinca il riscatto di cui sopra.

Se le richieste di riscatto totale nette ricevute per un Comparto in un qualsiasi giorno di Valutazione superano il 5% del patrimonio netto dello stesso, tali richieste potranno essere differite proporzionalmente in modo da ridurre il numero di azioni riscattate in tale giorno al 5% delle attività del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di rimborso così differita avrà la priorità sulle richieste di rimborso ricevute il successivo giorno di Valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 5% di cui sopra.

## IX. CONVERSIONE DELLE AZIONI

### 1. Disposizioni generali

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti tipologie o categorie di Azioni (se esistenti) all'interno del medesimo Comparto o in un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

Ogni richiesta di conversione sarà di natura irrevocabile, fatto salvo il caso in cui venga trasmessa in un periodo nel corso del quale la determinazione del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto risulti sospesa dalla SICAV.

### 2. Procedura

Le richieste di conversione devono essere inoltrate in forma scritta all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV e devono specificare il Comparto, il numero e la classe delle Azioni da convertire, nonché la classe delle Azioni da emettere nel nuovo Comparto.

Le richieste di conversione ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Per stabilire il numero di Azioni del nuovo Comparto in cui verranno convertite le Azioni del Comparto iniziale si applicherà la seguente formula:

$$E = \frac{A \times B \times D}{C}$$

- A: *numero delle Azioni del Comparto esistente oggetto di conversione;*
- B: *Valore patrimoniale netto della classe di Azioni del Comparto iniziale;*
- C: *Valore patrimoniale netto della classe di Azioni del nuovo Comparto;*
- D: *tasso di cambio tra la valuta del Comparto iniziale e la valuta del nuovo Comparto. Se la valuta del Comparto iniziale e la valuta del nuovo Comparto corrispondono, D sarà pari a 1.*
- E: *numero di Azioni del nuovo Comparto.*

Non si applicherà alcun onere di conversione.

## X. QUOTAZIONE DELLE AZIONI

Le Azioni dei Comparti non sono quotate su alcuna Borsa.

Le azioni di ciascun comparto possono, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere ammesse alla quotazione di una Borsa Valori.

## XI. VALORE PATRIMONIALE NETTO

### 1. Determinazione del Valore Patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato nella valuta di riferimento del relativo Comparto e verrà determinato rispetto a ogni Giorno di valutazione dividendo gli attivi netti totali del Comparto, vale a dire il valore degli attivi del Comparto meno i suoi passivi, per il numero di Azioni in circolazione del relativo Comparto.

La valorizzazione dei seguenti Comparti è giornaliera e il Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Comparto viene calcolato nella relativa valuta di riferimento come segue:

▪ Combined Dividends	Euro
▪ Azionario Small Cap Italia	Euro
▪ Smart Global Bond	Euro
▪ Electric Vehicles Revolution	Euro

I principi contabili di base da applicare per determinare il Valore patrimoniale netto dei Comparti sono riportati nello Statuto, le cui principali disposizioni prevedono quanto segue:

1. il valore di disponibilità liquide o depositi in contanti, titoli di credito, titoli pagabili a vista, crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora riscossi verrà considerato nella sua integralità, fatto salvo il caso in cui sia improbabile che l'importo corrispondente possa essere versato o riscosso integralmente; in tal caso il valore finale verrà definito dopo aver proceduto all'attualizzazione che gli Amministratori considereranno opportuna per riflettere il valore reale;
2. il valore dei valori mobiliari quotati o scambiati su una borsa valori corrisponderà, rispetto a ogni titolo, all'ultimo prezzo noto e, laddove appropriato, al valore di mercato medio in borsa che, di norma, corrisponde al mercato di riferimento per tale titolo;
3. i titoli scambiati su un altro mercato regolamentato vengono valutati applicando un metodo che si avvicini il più possibile a quanto descritto nel precedente sotto-paragrafo;
4. nel caso in cui, in corrispondenza del Giorno di valutazione, un valore mobiliare detenuto in un portafoglio non sia quotato o non sia scambiato in una borsa o in un altro mercato regolamentato oppure nel caso in cui la quotazione di un valore mobiliare non sia disponibile, o ancora nel caso in cui il prezzo determinato in applicazione dei sotto-paragrafi 2) e/o 3), secondo il parere degli Amministratori, non sia rappresentativo dell'equo valore di mercato del titolo, il suo valore verrà determinato in base al prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, determinato con cautela e in buona fede;
5. tutti gli altri attivi verranno valutati ai rispettivi equi valori determinati in buona fede dagli Amministratori nel rispetto dei principi e delle procedure di valutazione generalmente accettati.

Qualora, dall'ultimo Giorno di valutazione, si sia registrata una significativa variazione nelle quotazioni sui mercati su cui è quotata o viene scambiata una parte sostanziale degli investimenti della SICAV attribuibili a un determinato Comparto, gli Amministratori hanno facoltà, a fine di tutelare gli interessi degli azionisti e della SICAV, di annullare la prima valutazione e di procedere a una seconda valutazione.

Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di adottare, laddove le circostanze lo richiedano, altri metodi di valutazione nel rispetto delle procedure generalmente accettate.

Il valore delle attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto verrà convertito ai tassi di cambio prevalenti in Lussemburgo al momento della determinazione del Valore patrimoniale netto di pertinenza.

Il Valore patrimoniale netto totale della SICAV è pari alla somma delle attività nette dei singoli Comparti attivate convertite in Euro ai tassi di cambio prevalenti in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione di pertinenza.

Il capitale della SICAV corrisponderà, in ogni momento, al Valore patrimoniale netto totale della SICAV. Il capitale minimo della SICAV è pari, come previsto per legge, ad Euro 1.250.000,00.

## 2. Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto

La SICAV può sospendere la determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di un determinato Comparto, nonché l'emissione e il riscatto delle Azioni in tale Comparto e la conversione di Azioni da e verso tale Comparto:

- a. nel corso di periodi in cui i principali mercati o le principali borse su cui è di volta in volta quotata una parte sostanziale degli investimenti di un dato Comparto della SICAV sono chiusi/e, al di fuori dei normali giorni di chiusura per feste nazionali, o in cui gli scambi sono soggetti a restrizioni o sospensione;
- b. nel caso in cui si presentino circostanze tali da costituire un'emergenza che renderebbe impraticabile la cessione o la valutazione degli attivi detenuti da un Comparto della SICAV;
- c. nel caso in cui si verifichi un guasto nel sistema di comunicazione di norma utilizzato ai fini della determinazione del prezzo o del valore di un investimento attribuibile a un Comparto oppure dei prezzi o valori correnti su qualsivoglia mercato o borsa;
- d. nel corso di periodi in cui la SICAV non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per procedere ai pagamenti per il riscatto di Azioni appartenenti a un dato Comparto o in periodi in cui, secondo il parere degli Amministratori, non è possibile provvedere al trasferimento dei fondi legati all'esecuzione o all'acquisizione di investimenti o ai pagamenti dovuti per il riscatto delle Azioni di un dato Comparto a prezzi o tassi di cambio correnti;
- e. nel corso di periodi in cui la SICAV si trova in regime di liquidazione oppure a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la con-

vocazione di un'assemblea degli azionisti in cui è stata avanzata una proposta di risoluzione tesa alla liquidazione della SICAV.

La SICAV provvederà alla pubblicazione della sospensione, la quale verrà notificata agli azionisti che richiedano la sottoscrizione, il riscatto o la conversione delle proprie Azioni da parte della SICAV, al momento della presentazione della propria domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione.

In assenza di revoca, le operazioni di emissione, riscatto e/o di conversione in sospeso verranno prese in considerazione in corrispondenza del primo Giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

La sospensione relativa a un Comparto non influirà sulla determinazione del Valore patrimoniale netto, sull'emissione, il riscatto e la conversione delle Azioni di un altro Comparto se le circostanze di cui sopra non interessano gli altri Comparti.

## XII. DIVIDENDI

---

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire, per uno o più Comparti, Azioni a distribuzione dei proventi che paghino dividendi con cadenza annuale come descritto nei paragrafi che seguono.

Per tali Azioni l'Assemblea Generale degli azionisti della SICAV ha l'autorità finale per decidere in merito politica di distribuzione dei dividendi della SICAV da adottare.

In conformità allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha la facoltà in qualsiasi momento di creare ulteriori azioni, in uno più Comparti della SICAV, che conferiscono il diritto al pagamento di dividendi. Se si creeranno nuove Azioni a distribuzione dei proventi il Prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Se azioni a distribuzione siano offerte per uno specifico Comparto è indicato nella relativa scheda presente nell'Appendice I.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire, per uno o più compart, Azioni ad accumulazione.

Per le Azioni ad accumulazione i proventi non vengono distribuiti ed il loro valore sarà riflesso nel Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. Gli azionisti che desiderino ricevere pagamenti periodici dalla SICAV possono scegliere la via del riscatto di alcune delle loro Azioni, in conformità alla procedura descritta nella sezione "Riscatto delle azioni".

Se azioni ad accumulazione siano offerte per uno specifico Comparto è indicato nella relativa scheda presente nell'Appendice I.

### 1. Politica di distribuzione dei dividendi

---

Per ogni Comparto e con riguardo alle Azioni a distribuzione dei proventi, l'Assemblea Generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, decidere la distribuzione di dividendi ai relativi azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche decidere di versare acconti sui dividendi con riguardo alle Azioni a distribuzione dei proventi.

La distribuzione dei dividendi deve essere conforme alle disposizioni indicate nello Statuto, laddove è stabilito che il capitale sociale della SICAV non può scendere al di sotto del capitale minimo richiesto dalla legge lussemburghese.

### 2. Pagamenti

---

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno versati alla data e nel luogo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti sui dividendi messi in pagamento ma non riscossi dall'azionista entro 5 anni dalla data di pagamento non potranno più essere pretesi e saranno riconosciuti a favore del Comparto interessato. Nessun interesse sarà pagato sui dividendi o sugli acconti su dividendi già deliberati e tenuti in deposito dalla SICAV per conto degli azionisti beneficiari fino alla data di scadenza di cui sopra.

I dividendi sono unicamente dovuti e pagabili se le norme in materia valutaria in vigore nel paese del beneficiario consentono il pagamento degli stessi.

La SICAV pagherà i dividendi se l'importo dovuto a ciascun azionista risulta maggiore o uguale a 100 Euro. I dividendi non pagati saranno automaticamente reinvestiti nel Comparto di pertinenza.

## XIII. ONERI E SPESE

---

### 1. Costi di costituzione

---

La SICAV si fa carico dei propri costi di costituzione, compresi i costi di presentazione presso le autorità di vigilanza, spese notarili, costi di preparazione e di stampa relativi/e al presente Prospetto, nonché qualsivoglia altra spesa e costo sostenuto/a in relazione alla costituzione e al lancio della SICAV.

I costi relativi al lancio di nuovi Comparti sono ammortizzati sull'attivo di questi nuovi Comparti in cinque esercizi fiscali.

### 2. Oneri della Società di Gestione

---

La Società di Gestione ha diritto a ricevere una commissione di gestione calcolata sulla base del Patrimonio Netto della SICAV. La commissione di gestione è la seguente:

5 bp annui per patrimoni gestiti fino a 200 milioni di Euro

4 bp annui per patrimoni gestiti fra i 200 ed i 300 milioni di Euro

3 bp annui per patrimoni gestiti superiori a 300 milioni di Euro.

La commissione sarà calcolata sul Patrimonio gestito medio della società.

La Società di Gestione inoltre applica una commissione fissa di 2.000 EURO annui per ciascun Comparto per il calcolo e la reportistica sul monitoraggio della leva finanziaria secondo il metodo degli impegni, per il rischio di controparte e per le regole di copertura. Commissioni aggiuntive e altri costi che verranno applicati al rispettivo Comparto in relazione ad altri servizi aggiuntivi concordati nel tempo saranno comunicati nella relativa sezione del presente Prospetto. Inoltre, al Società di gestione avrà diritto di ricevere un rimborso per le proprie ragionevoli spese, incluse (anche se non limitate ad esse) spese vive sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

### 3. Commissioni di Gestione al Gestore Delegato

A titolo di corrispettivo per i propri servizi, il gestore delegato agli investimenti percepirà dalla SICAV un compenso mensile (la "**commissione di gestione al gestore delegato**"), ai tassi annui indicati nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I, applicabile al patrimonio netto medio di ciascun comparto durante il mese corrispondente.

Le commissioni di gestione al gestore delegato saranno utilizzate dal gestore delegato agli investimenti per pagare il/i distributore/i e il/i rappresentante/i quale remunerazione per il suo/loro servizio/i.

La SICAV può anche pagare una commissione di performance al Gestore Delegato, da calcolare come previsto nella relativa scheda del Comparto presente nell'appendice.

Il Gestore Delegato può utilizzare la sua commissione di performance per pagare il/i distributore/i e il/i rappresentante/i quale remunerazione per il suo/loro servizio/i.

### 4. Investimenti in fondi di investimento collettivi non collegati

La SICAV, per il tramite dei Comparti, può investire in altri OICR. Gli investitori devono essere consapevoli che le commissioni del gestore delegato applicabili potrebbero aggiungersi a quelle corrisposte dagli OICR ai rispettivi sub-manager, il che comporta un doppio pagamento di commissioni.

Nel caso di investimento in altri OICR, gli oneri di gestione dei Comparti e degli altri OICR saranno determinati ad un tasso annuo non superiore al 3,50% del Valore netto patrimoniale del Comparto alla fine di ciascun mese solare, al netto della deduzione o accumulazione della commissione di incentivo.

### 5. Investimenti in fondi di investimento collettivi collegati

La SICAV può investire in Azioni di altri Comparti o in quote di altri fondi di investimento collettivi gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa SICAV o da una società alla quale essa sia legata per gestione o controllo comune o partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o di voti.

Per quanto riguarda tali investimenti, la SICAV non può riscuotere commissioni di sottoscrizione o di riscatto, e la commissione al gestore delegato annua non può superare lo 0,25% (incluse le eventuali commissioni di incentivo).

### 6. Agente domiciliatario, Agente per la quotazione, Agente amministrativo, Agente fiduciario, Agente incaricato del trasferimento dei titoli, Depositario e Agente delegato ai pagamenti

Saranno applicate le seguenti commissioni.

Il Depositario e l'Agente delegato ai pagamenti, l'Agente domiciliatario e Agente per la quotazione, l'Agente amministrativo, l'Agente fiduciario e l'Agente incaricato del trasferimento dei titoli hanno diritto a percepire un compenso, calcolato sulla base dell'attivo di ciascun Comparto, in conformità con la prassi bancaria vigente in Lussemburgo, quale percentuale annuale del Valore patrimoniale netto medio trimestrale di ciascun Comparto durante il trimestre che rileva e che sarà corrisposto trimestralmente in via posticipata. Inoltre, il Depositario e l'Agente delegato ai pagamenti, l'Agente domiciliatario e Agente per la quotazione, l'Agente amministrativo, l'Agente fiduciario e l'Agente incaricato del trasferimento dei titoli hanno diritto a percepire dalla SICAV il rimborso di tutte le ragionevoli spese vive e gli esborsi, come pure la rifusione degli oneri ad essi addebitati dagli eventuali corrispondenti.

A fronte della fornitura alla SICAV dei servizi nelle rispettive vesti, il Depositario e l'Agente delegato ai pagamenti percepiranno dalla SICAV, in conformità alla prassi di mercato vigente in Lussemburgo, un compenso di importo non superiore allo 0,075% annuo, calcolato sul Valore netto patrimoniale medio trimestrale della SICAV.

In conformità alla prassi di mercato vigente in Lussemburgo, a fronte dei servizi di amministrazione centrale forniti alla SICAV, verrà addebitato un compenso di importo non superiore allo 0,80% annuo, calcolato sul Valore netto patrimoniale medio trimestrale della SICAV.

### 7. Altre spese

La SICAV si fa carico di tutte le proprie spese operative, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la compravendita di titoli, oneri statali, onorari per consulenze legali e di auditing, interessi, spese di stampa, rendicontazione e pubblicazione, spese postali, telefoniche e di telex.

## 8. Imputazione delle passività

---

Tutti gli oneri e i costi attribuibili a uno specifico Comparto saranno imputati direttamente al medesimo Comparto.

Ogni onere o costo che non possa essere imputato direttamente a uno specifico Comparto sarà imputato in parti uguali ai vari Comparti oppure, in relazione alla tipologia di costo, sarà imputato ai Comparti in misura proporzionale alle rispettive attività nette.

L'allocazione delle attività e passività della SICAV tra i Comparti (e all'interno di ogni comparto tra le diverse classi) sarà effettuata in modo che:

- a) Il prezzo di sottoscrizione ricevuto dalla SICAV sulla emissione di Azioni, e la riduzione del valore della SICAV come conseguenza del rimborso delle Azioni, verranno attribuiti al Comparto (e all'interno di tale comparto, alla classe) a cui le Azioni appartengono.
- b) I beni acquisiti dalla SICAV come conseguenza delle sottoscrizioni e i redditi e le rivalutazioni del capitale relativi a tali investimenti che si riferiscono a un determinato Comparto (e all'interno di un Comparto, ad una specifica Classe) saranno attribuiti a tale Comparto (o Classe nel comparto).
- c) Le attività cedute dalla SICAV come conseguenza del rimborso di Azioni e le passività, le spese e gli ammortamenti di capitale relativi agli investimenti effettuati dalla SICAV e le altre operazioni della SICAV che si riferiscano ad uno specifico comparto (e all'interno di un comparto, a una specifica classe) sarà attribuito a tale comparto (o Classe nel comparto).
- d) Le conseguenze derivanti dall'uso di operazioni in cambi, strumenti o tecniche finanziarie che si riferiscano ad un specifico Comparto (e all'interno di un Comparto, ad una specifica classe) saranno attribuite a tale Comparto (o Classe del comparto).
- e) Le attività, i redditi, gli apprezzamenti di capitale, le passività, le spese, gli ammortamenti di capitale o le transazioni in divisa estera, operazioni, strumenti o tecniche si riferiscono a più di un Comparto (o all'interno di un Comparto, a più di una Classe), saranno attribuiti a tali Comparti (o Classi, a seconda dei casi) in proporzione alla misura in cui essi sono attribuibili a ciascun Comparto (o ciascuna Classe).
- f) Se le attività, i redditi, gli apprezzamenti di capitale, le passività, le spese, gli ammortamenti di capitale o le transazioni in divisa estera, le operazioni, gli strumenti o le tecniche non possono essere attribuiti a un particolare Comparto, saranno suddivisi in parti uguali tra tutti i Comparti o, per quanto ciò sia giustificato dagli importi, saranno attribuiti in proporzione al relativo valore patrimoniale netto di un Comparto (o alle Classi del comparto) se la SICAV, a sua esclusiva discrezione, determina che questo è il più appropriato metodo di attribuzione.
- g) Al momento del pagamento dei dividendi agli azionisti di un Comparto (e all'interno di un Comparto, di una specifica classe) il patrimonio netto di questo Comparto (o della Classe del Comparto) sono ridotti proporzionalmente per un importo pari a tale dividendo.

## 9. Separazione dei Comparti

---

Nonostante la SICAV sia una singola persona giuridica, tutti i Comparti sono separati per quanto attiene alle loro attività e passività.

Pertanto, le attività di ogni Comparto sono esclusivamente riservate agli azionisti ed ai creditori di tale Comparto, come previsto dalle vigenti norme di legge.

## XIV. IMPOSIZIONE FISCALE

---

Quello che segue è un riassunto di alcune conseguenze rilevanti in materia fiscale Lussemburghese sull'acquisto, possesso e vendita di Azioni. Non pretende di essere un'analisi completa di tutti i possibili effetti fiscali che possono essere rilevanti in merito alla decisione di acquistare, possedere o vendere Azioni; è qui incluso solo al fine di fornire informazioni preliminari. Non deve essere interpretato come un parere di tipo legale o fiscale. Questa sintesi non consente alcuna conclusione da trarre per quanto riguarda le questioni non specificamente affrontate. La seguente descrizione della legislazione fiscale lussemburghese si basa sulla legge e sulla normativa in vigore in Lussemburgo come interpretate dalle autorità fiscali Lussemburghesi alla data del Prospetto Informativo. Queste leggi e le interpretazioni sono soggette a cambiamenti che possono verificarsi dopo tale data, anche con effetto retroattivo o retrospettivo.

### 1. La SICAV

---

Le attività della SICAV sono soggette ad un'imposta sulle sottoscrizioni (taxe d'abonnement) in Lussemburgo ad un'aliquota pari allo 0,05% annuo applicabile al Patrimonio Netto (ad eccezione dei Comparti o Classi che sono riservati ad investitori istituzionali o fondi che sono soggetti ad un'imposta ad un'aliquota ridotta pari allo 0,01% annuo sul Patrimonio Netto), pagabile trimestralmente. Nel caso in cui alcuni Comparti siano investiti in altri UCI lussemburghesi che sono a loro volta soggetti all'imposta sulle sottoscrizioni prevista dalla Legge del 2010 o dal Luxembourg Act del 13 febbraio 2007 e successive modifiche sui fondi di investimento specializzati, nessuna imposta sulle sottoscrizioni è dovuta dalla SICAV sulla percentuale investita. Sono esenti dalla tassa sulle sottoscrizioni, i compartimenti (i) le cui azioni siano quotate o negoziate su almeno una borsa o in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico e (ii) il cui obiettivo esclusivo sia quello di replicare la performance di uno o più indici, fermo restando che tale condizione di oggetto esclusivo non impedisca la gestione della liquidità, se del caso, a titolo accessorio, o l'uso di tecniche e

strumenti utilizzati per la copertura o per scopi di efficiente gestione del portafoglio. In caso di più classi all'interno di un Comparto, l'esenzione si applica solo alle classi che soddisfino la condizione (i) di cui sopra. Inoltre, e fatti salvi criteri aggiuntivi che possono essere determinati dalle leggi applicabili, l'indice di cui alla condizione (ii) deve rappresentare un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce e deve essere pubblicato in modo appropriato.

I redditi della SICAV non sono imponibili in Lussemburgo. I redditi percepiti dalla SICAV possono essere soggetti a ritenute fiscali nel paese di origine del sottoscrittore al quale viene pagato tale reddito. Nessuna tassa o imposta è dovuta in Lussemburgo in relazione all'emissione di Azioni della SICAV.

## 2. Tassazione degli azionisti

Ai sensi delle leggi vigenti e in ottemperanza alle prassi correnti, gli azionisti non sono tenuti a versare imposte sulle plusvalenze, sul reddito, di successione o di altro tipo in Lussemburgo (ad eccezione degli azionisti domiciliati, residenti o con sede permanente in Lussemburgo o di alcuni ex residenti del Lussemburgo come previsto dalla legge).

## 3. Considerazioni sulle tasse Europee - Scambio di informazioni

Gli azionisti possono essere soggetti al versamento di una ritenuta d'imposta in determinate condizioni. La legge del Lussemburgo del 21 giugno 2005, entrata in vigore il 1 luglio 2005, ha recepito la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (la **Direttiva Europea sul Risparmio**). Tale legge ha introdotto un sistema di applicazione delle ritenute sul reddito da risparmio sotto forma di versamento di interessi per i beneficiari che siano residenti in un Stato membro dell'UE diverso dal Lussemburgo.

Ai sensi di tale legge l'aliquota della ritenuta sarà del 35%. Non è prevista alcuna ritenuta se il beneficiario autorizza espressamente l'Agente delegato ai pagamenti a trasmettere le informazioni che lo riguardano all'autorità fiscale del proprio Stato di residenza.

Il 10 novembre 2015 il Consiglio Europeo ha adottato la direttiva del Consiglio (UE) 2015/2060 che ha abrogato la Direttiva UE sul risparmio con effetto a partire dal 1° gennaio 2017 per l'Austria e dal 1° gennaio 2016 per tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea, con il fine di evitare il sovrapporsi della direttiva UE sul risparmio con il regime di scambio automatico di informazioni ai sensi della direttiva del Consiglio 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte (come modificata dalla direttiva del Consiglio 2014/107/UE). Inoltre, a seguito dell'abrogazione della direttiva UE sul risparmio, la direttiva 2014/48/UE, che modificava la Direttiva UE sul risparmio, non deve essere più recepita nel diritto nazionale.

Ai sensi della legge del 18 dicembre 2015, che ha attuato la direttiva dell'Unione Europea 2014/107/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette (la "Direttiva DAC") e l'OECD Common Reporting Standard (il "CRS") ("la legge DAC"), dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'Austria che beneficerà di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2017, le istituzioni finanziarie di uno Stato membro dell'UE o di una giurisdizione che partecipano al CRS sono tenute a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati UE e alle giurisdizioni che partecipano al CRS, i dettagli relativi al pagamento di interessi, dividendi e delle tipologie di reddito simili, dei proventi lordi derivanti dalla vendita di attività finanziarie e altri redditi, nonché i conti finanziari, come definiti nella direttiva DAC e dal CRS, del titolare del conto che siano residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un territorio associato degli Stati membri dell'UE o in una giurisdizione che ha introdotto il CRS nel suo diritto interno.

Il pagamento degli interessi e degli altri redditi derivanti dalla detenzione di Azioni entra nel campo di applicazione della direttiva DAC e della CRS e devono quindi essere soggetti agli obblighi di segnalazione.

Quanto sopra è solo una sintesi basata sulla corrente interpretazione dei suddetti testi giuridici e non pretende di essere completa in tutti gli aspetti. Essa non rappresenta un parere fiscale o di investimento.

**I potenziali sottoscrittori dovrebbero cercare informazioni e, se necessario, richiedere consulenze sulle leggi e regolamenti (come quelli relativi ai controlli fiscali e allo scambio di informazioni tra i diversi paesi) applicabili alle sottoscrizioni, acquisto, detenzione e cessione di azioni nel loro paese di origine, di residenza e/o domicilio.**

## 4. FATCA

Il Foreign Account Tax Compliance Act ("**FATCA**") è parte del Hiring Incentives to Restore Employment Act emanata in data 18 marzo 2010 dal Congresso degli Stati Uniti d'America ("**USA**"). Lo scopo di FATCA è quello di evitare l'evasione fiscale di soggetti statunitensi e di incoraggiare la cooperazione fiscale tra gli USA e gli altri paesi. Le disposizioni di FATCA impongono alle istituzioni finanziarie al di fuori degli USA ("**Foreign Financial Institutions**" o "**FFI**") di fornire al US Internal Revenue Service ("**IRS**") le segnalazioni contenenti le informazioni relative ai conti correnti detenuti direttamente o indirettamente dai soggetti statunitensi al di fuori degli USA. La mancata comunicazione delle informazioni richieste potrebbe portare ad una ritenuta d'acconto pari al 30% applicabile ad alcuni redditi di origine statunitense (inclusi dividendi e interessi) e proventi lordi derivanti dalla vendita o altra cessione di proprietà che possano essere fonte di interessi e dividendi.

Al fine di facilitare il recepimento delle disposizioni di FATCA, i governi del Granducato del Lussemburgo e gli Stati Uniti hanno concluso un accordo intergovernativo ("**IGA**") il 28 marzo 2014 e un protocollo d'intesa al riguardo. Quando l'IGA verrà ratificata nel diritto lussemburghese la Sicav si dovrà conformare alle disposizioni di FATCA e, in particolare, all'IGA e alle Leggi, ai regolamenti e circolari



Lussemburghesi di attuazione dell'IGA. Tuttavia alcune disposizioni FATCA sono già in vigore dal 1 luglio 2014. Secondo l'IGA, le leggi, i regolamenti e le circolari Lussemburghesi di attuazione dell'IGA che possano di volta in volta essere emanate, la SICAV raccoglie le informazioni utili all'identificazione degli azionisti diretti e indiretti che sono soggetti statunitensi ai sensi delle disposizioni FATCA, e riferisce specifiche informazioni relative ai relativi conti all'autorità fiscale Lussemburghese ("*Administration des Contributions Directes*"). L'autorità fiscale lussemburghese scambierà queste specifiche informazioni automaticamente attraverso sistemi informativi.

Per garantire il rispetto di FATCA e IGA, in conformità con quanto sopra stabilito, la SICAV ha il diritto di:

- Richiedere agli azionisti o ai beneficiari finali delle azioni di fornire tempestivamente informazioni o documenti inclusi, ma non esclusivamente, moduli fiscali W-8, il Global Intermediary Identification Number, se disponibile, o ogni altra evidenza della registrazione FATCA dell'azionista presso l'IRS o una corrispondente entità, ai fini di accertarne lo stato finale FATCA;
- Riportare alle autorità fiscali del Lussemburgo ("*Administration des Contributions Directes*") (i) informazioni relative agli azionisti o beneficiari finali delle azioni e dei rispettivi conti aperti presso la SICAV se tale conto è considerato un conto Statunitense che rientra nell'ambito di applicazione IGA e/o nel caso (ii) informazioni sui pagamenti ai titolari del conto con status FATCA di non participating FFI;
- Dedurre dal pagamento di ogni dividendo o rimborso, effettuato da o per conto della SICAV ad un azionista, una ritenuta alla fonte ai sensi di FATCA e IGA, se applicabile, a partire dal 2017.

A scanso di ogni dubbio, a decorrere dalla data della firma dell'IGA e finché il governo del Lussemburgo avrà implementato la procedura nazionale necessaria per l'entrata in vigore dell'IGA, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti tratterà la SICAV conforme e non soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi di FATCA.

Inoltre la SICAV rispetterà IGA e le leggi, i regolamenti e le circolari lussemburghesi di attuazione di FATCA come una "*Reporting Luxembourg Financial Institution*" (come definito dall'IGA). Per questi aspetti la SICAV intratterà rapporti solamente con operatori finanziari professionali che saranno conformi alla normativa FATCA.

La SICAV comunica agli azionisti che (i) la SICAV è responsabile per il trattamento dei dati personali previsti dalla legge FATCA; (ii) i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della Legge FATCA; (iii) i dati personali possono essere comunicati alle autorità fiscali del Lussemburgo; (iv) rispondere alle domande relative a FATCA è obbligatorio e così le possibili conseguenze in caso di mancata risposta; e (v) l'azionista ha il diritto di accesso e rettifica dei dati comunicati alle autorità fiscali del Lussemburgo.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione se le informazioni fornite da un potenziale investitore non soddisfano i requisiti previsti FATCA, la Legge FATCA e l'IGA.

**I potenziali sottoscrittori dovrebbero cercare informazioni e, se necessario, richiedere consulenze sulle leggi e regolamenti (come quelli relativi controlli fiscali e dello scambio di informazioni tra i diversi paesi) applicabili alle sottoscrizioni, acquisto, detenzione e cessione di azioni nel loro paese di origine, di residenza e/o domicilio.**

## XV. ASSEMBLEE - ANNO FISCALE - RENDICONTI PERIODICI

### 1. Assemblee

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà presso la sede legale della SICAV o in qualunque altro luogo in Lussemburgo in corrispondenza del quarto martedì del mese di gennaio di ogni anno, alle ore 11.30, oppure qualora tale giorno non corrisponda a un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, in corrispondenza del giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Le convocazioni di tutte le assemblee generali verranno pubblicate sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ("**RESA**") secondo quanto previsto dal diritto lussemburghese, nonché su tutti i quotidiani che il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere, in particolare nei paesi in cui le Azioni sono oggetto di offerta di vendita pubblica, e verranno trasmesse ai titolari di Azioni nominative via posta con un preavviso minimo di 8 giorni rispetto alla data in cui si terrà l'assemblea agli indirizzi riportati nel libro soci. Tali convocazioni dovranno indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, specificando inoltre le condizioni di ammissione e facendo menzione dei requisiti previsti per legge in Lussemburgo in merito al quorum e alle maggioranze necessarie. I requisiti relativi alla partecipazione, al quorum e alle maggioranze per tutte le assemblee generali corrisponderanno a quanto disposto agli artt. 67 e 67-1 della legge del 10 agosto 1915 (nella sua versione emendata) del Gran Ducato del Lussemburgo e nello Statuto.

Ogni Azione conferisce un diritto di voto.

Le delibere adottate dalle assemblee degli azionisti troveranno applicazione nei confronti della SICAV nel suo insieme e di tutti gli azionisti della SICAV.

Fatto salvo laddove diversamente previsto per legge o dallo Statuto, le delibere proposte da un'assemblea degli azionisti debitamente convocata saranno adottate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire altre condizioni che gli azionisti dovranno soddisfare al fine di poter partecipare alle assemblee degli azionisti.

### 2. Anno fiscale

L'esercizio fiscale della SICAV avrà termine l'ultimo giorno di settembre di ogni anno.

### 3. Rendiconti periodici

Le relazioni annuali sottoposte a revisione contabile verranno pubblicate entro 4 mesi dal termine del relativo esercizio fiscale, mentre le relazioni semestrali non sottoposte a revisione contabile verranno pubblicate entro 2 mesi dal termine del relativo periodo. Tali relazioni verranno messe a disposizione in visione presso la sede legale della SICAV durante il normale orario d'ufficio o rese disponibili nel proprio sito internet.

## XVI. LIQUIDAZIONE, SCIoglimento E FUSIONE

### 1. Liquidazione e scioglimento della SICAV

Nel caso in cui il capitale della SICAV scenda a un livello inferiore ai due terzi del capitale minimo richiesto per legge, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della stessa all'assemblea generale degli azionisti, per la quale non sarà prescritto alcun quorum, e che delibererà a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Nel caso in cui il capitale della SICAV scenda a un livello inferiore a un quarto del capitale minimo sopra indicato, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della stessa all'assemblea generale degli azionisti, per la quale non sarà prescritto alcun quorum; lo scioglimento potrà essere deliberato da una maggioranza di azionisti che detenga un quarto delle Azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale da tenersi entro un periodo di quaranta giorni dalla constatazione del calo del Valore patrimoniale netto della SICAV al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo, a seconda dei casi.

In caso di liquidazione volontaria, l'operazione verrà condotta da uno o più liquidatori, che verranno nominati da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti, la quale ne stabilirà poteri e retribuzione.

Il provento netto della liquidazione relativo a ogni singolo Comparto verrà distribuito agli azionisti del relativo Comparto in misura proporzionale al numero di Azioni in esso detenute.

In caso di liquidazione volontaria o coatta della SICAV, tale operazione verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge volte a specificare le varie azioni da adottare al fine di consentire agli azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi di liquidazione e, a tal fine, si dovrà provvedere a un deposito a garanzia presso la Caisse de Consignations degli importi che non sono stati rivendicati da alcun azionista al termine della liquidazione.

Qualora gli importi del deposito a garanzia non vengano rivendicati entro il periodo di prescrizione, il diritto di riscossione degli stessi decadrà in ottemperanza alle disposizioni del diritto lussemburghese.

### 2. Liquidazione e fusione di Comparti

Uno o più Comparti possono essere liquidati attraverso una delibera del Consiglio d'Amministrazione se il patrimonio del/i suddetto/i Comparto/i dovesse scendere al di sotto di 5 milioni di euro o equivalenti nella valuta di riferimento del/i Comparto/i, oppure in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei paesi dove vengono fatti gli investimenti del/i Comparto/i o dove le azioni vengono distribuite, che possono avere conseguenze negative negli investimenti. In questi casi, in tali eventi, le attività del/i Comparto/i saranno realizzate, le passività estinte e i proventi netti derivanti dalla realizzazione distribuiti agli azionisti in proporzione del numero di azioni del/i Comparto/i detenute.

L'avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti.

Gli azionisti del/i Comparto/i oggetto di liquidazione possono continuare a richiedere il rimborso delle proprie Azioni fino alla data di liquidazione. Per tali richieste di rimborso la SICAV applicherà il valore patrimoniale netto calcolato tenendo conto delle commissioni di liquidazione e di nessun'altra spesa. I proventi derivanti dalla liquidazione non reclamati dagli azionisti aventi diritto al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositati presso le Caisse de Consignations in Lussemburgo, in conformità alle disposizioni di legge.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, rimborsare tutte le Azioni del/i Comparto/i con conseguente restituzione agli azionisti del/i relativo/i Comparto/i dell'intero valore patrimoniale netto delle Azioni di tale/i Comparto/i. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi.

Inoltre, se il valore patrimoniale netto di uno o più Comparti scende al di sotto di 5 milioni di euro o equivalenti nella valuta di riferimento del/i Comparto/i, oppure in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei paesi dove vengono fatti gli investimenti del/i Comparto/i o dove le Azioni vengono distribuite, che possono avere conseguenze negative negli investimenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere di fondere tra loro uno o più Comparti della società o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un'altra società (se residenti in Lussemburgo o in un altro stato membro dell'Unione Europea

e se tali Comparti sono inquadrati come una SICAV o come un fondo comune di investimento).

In tali circostanze, gli avvisi di tali decisioni verranno inviati agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti, in conformità con quanto previsto dalla legge, dal Regolamento della CSSF n. 10-5 e da successive modifiche.

Gli azionisti del/i Comparto/i oggetto di fusione potranno continuare a richiedere il riscatto delle proprie Azioni; riscatto che avverrà senza alcun costo a carico degli azionisti durante un periodo minimo di 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla fusione fino a 5 giorni lavorativi precedenti la data di calcolo del concambio di cui alla legge. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione di fusione.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, decidere di fondere tra loro uno o più Comparti della società o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un'altra società (se residenti in Lussemburgo o in un altro stato membro dell'Unione Europea e se tali Comparti sono inquadrati come una SICAV o come un fondo comune di investimento) in conformità con quanto previsto dalla legge. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso in cui come conseguenza delle fusione la Società cesserà di esistere, la fusione deve essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti de/i Comparto/i in questione, per la quale non è richiesto alcun quorum e le decisioni sono prese da la maggioranza semplice dei voti espressi.

## XVII. INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO

### 1. Pubblicazioni

Il Valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e riscatto delle Azioni di qualunque Comparto verranno comunicati e messi a disposizione presso la sede legale della SICAV.

La SICAV può predisporre la regolare pubblicazione dei Valori patrimoniali netti sui quotidiani decisi dagli Amministratori o può mettere a disposizione i valori quota sul proprio sito internet o su altre piattaforme elettroniche.

### 2. Documenti disponibili in visione ed esame

Le copie dello Statuto e dei principali contratti di cui sopra sono disponibili a fini di visione ed esame nel corso del normale orario di lavoro presso la sede legale della SICAV.

Una copia dello Statuto e delle relazioni finanziarie più recenti può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della SICAV.

### 3. Protezione dei dati

In conformità con le disposizioni della legge del 2 agosto 2002, e successive modifiche, sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la SICAV deve informare gli Azionisti in merito al trattamento informatico dei loro dati personali.

La SICAV raccoglie, archivia ed elabora elettronicamente, o attraverso altri mezzi, i dati forniti dagli Azionisti al momento della loro sottoscrizione e successivamente, al fine di soddisfare i servizi richiesti dagli Azionisti e rispettare gli obblighi di legge, comprese le disposizioni estere quali FATCA e CRS.

Nel caso in cui l'investitore non sia una persona fisica, la SICAV può raccogliere, memorizzare ed elaborare i dati riguardanti le "Controlling Persons", ossia le persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità che ha investito in Azioni della SICAV. Il concetto di Controlling Person è definita dall'IGA e dalla legge lussemburghese che attua la direttiva 2014/107/UE e la CRS e deve essere interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni della Financial Action Task. Ad esempio, nel caso di un trust, il settlor, il trustee, il protector (se presente), i beneficiari o le classi dei beneficiari, e ogni altra persona fisica che eserciti l'effettivo controllo sul trust può essere considerata Controlling Person e, nel caso di un istituto giuridico diverso da un trust, tale termine significa persone di posizione equivalente.

Sottoscrivendo le Azioni della SICAV, l'investitore autorizza espressamente la raccolta, l'archiviazione e il trattamento delle informazioni relative all'investitore insieme con le prove documentali (i "Dati Personali"), compresi senza limitazione:

- Nome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità, professione, anche per le Controlling Person qualora l'investitore non fosse una persona fisica;
- estratti conto;
- attività detenute nella SICAV;
- ammontare dei ricavi e dei redditi;
- qualsiasi altra informazione in merito alla relazione tra la SICAV e l'investitore (e le Controlling Persons, a seconda dei casi) che può essere richiesta dall'autorità fiscale del Lussemburgo (*Administration des Contributions Directes - ACD*) e/o dall'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

I suddetti Dati Personali possono essere relativi a (i) investitori che siano "Reportable Persons" sia nel significato dell'IGA, incluse le Foreign Financial Institutions (FFI) che non siano adempienti a FATCA, o con il significato di CRS e (ii) Controlling Persons di entità non finanziarie (NFFE o NFE) essendo loro stessi Reportable Persons.

L'investitore può, a sua discrezione, rifiutare di comunicare i dati personali alla SICAV. In questo caso, tuttavia, la SICAV può respingere la sua richiesta di sottoscrizione di Azioni della SICAV o, a seconda dei casi, procedere con il rimborso obbligatorio di tutte le azioni già possedute secondo i termini e le condizioni stabilite nello Statuto e nel Prospetto.

In particolare, i dati forniti dagli Azionisti sono trattati al fine del (i) mantenimento del registro degli Azionisti, (ii) elaborazione delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni di Azioni e al pagamento dei dividendi agli azionisti, (iii) esecuzione dei controlli sui late trading e sulle pratiche del market timing, (iv) conformità alle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, così come con altri obblighi di legge (in particolare ai fini fiscali in conformità con CRS), comprese le disposizioni estere quali FATCA.

I dati personali possono essere condivisi come richiesto dalle applicabili leggi e regolamenti (Lussemburghesi e non), in particolare con l'ACD che può scambiare le informazioni con le autorità fiscali estere in accordo con il CRS.

L'investitore si impegna a informare le Controlling Persons, se applicabile, in merito al trattamento dei dati personali. In particolare, le Reportable Persons sono informate che alcune operazioni da loro eseguite saranno segnalate loro attraverso il rilascio di certificati o eseguiti, e che una parte di queste informazioni servirà come base per la segnalazione all'ACD.

La SICAV può delegare ad un altro soggetto (la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo e l'Agente incaricato al Trasferimento dei titoli) (i "Processors") il trattamento dei dati personali, nel rispetto e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati personali può essere delegato anche ai fornitori di servizi nominati dalla SICAV nei paesi in cui essa è autorizzata.

Ogni Azionista ha il diritto di accedere ai propri dati personali e può chiedere una rettifica degli stessi nei casi in cui tali dati fossero imprecisi e incompleti. In relazione a ciò, l'Azionista può chiedere una rettifica a mezzo lettera indirizzata alla SICAV.

L'Azionista ha il diritto di opposizione per quanto riguarda l'uso dei propri dati personali per scopi di marketing. Questa opposizione può essere effettuata tramite lettera indirizzata alla SICAV.

Il dati personali degli Azionisti non potranno essere trattenuti più a lungo del necessario con riferimento alla finalità di elaborazione dati osservando le limitazioni temporali previste dalla legge.

Per ulteriori copie del presente Prospetto o copie dei KIID o delle più recenti copie dei rendiconti finanziari annuali e semestrali della SICAV o dello Statuto o per qualsiasi domanda gli azionisti possano avere su come investire, essi sono invitati a scrivere all'Agente domiciliatario sito in 60, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

## APPENDICE I: I COMPARTI

---

### La politica di investimento di ogni Comparto

L'obiettivo di ogni Comparto è quello di conseguire una performance in linea con quella complessiva del mercato in cui investe, limitando al contempo la volatilità delle performance e rispettando il principio della diversificazione del rischio.

I Comparti mirano a raggiungere performances ragionevolmente alte pur mantenendo una politica prudente al fine di preservare il capitale. La Società prende i rischi che ritiene ragionevoli al fine di raggiungere l'obiettivo fissato. Tuttavia, essa non può garantire il raggiungimento degli obiettivi a causa delle fluttuazioni del mercato azionario e degli altri rischi a cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.

Salvo quanto diversamente specificato nella politica di investimento di ogni comparto, nessuna garanzia può essere data sulla realizzazione degli obiettivi di investimento dei comparti e le performance passate non sono un indicatore delle performance future.

## SYMPHONIA LUX SICAV - COMBINED DIVIDENDS

### Obiettivo d'investimento

Il Comparto si prefigge di conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento sui mercati azionari ed obbligazionari, con un approccio flessibile.

### Politica d'investimento

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito con l'obiettivo di costruire un portafoglio con un rendimento medio elevato e sostenibile in termini di, rispettivamente, dividendi e cedole. La percentuale di attività investita in azioni e titoli di debito può variare in funzione delle fluttuazioni di mercato. Pertanto l'allocazione corrente delle attività del Comparto potrebbe variare di volta in volta, in misura significativa, rispetto all'allocazione prevista, di seguito indicata.

L'investimento in azioni ed in strumenti finanziari "equity-linked" (compresi titoli convertibili in azioni) quotati su borse ufficiali può rappresentare una percentuale compresa tra il 20% e l'80% delle attività nette del Comparto. L'investimento in azioni considera azioni di società di grandi, medie e piccole dimensioni con un approccio geografico diversificato anche se, in determinate condizioni di mercato, sarà possibile realizzare una concentrazione significativa in settori specifici.

L'investimento in quote di altri OICR (SICAV, fondi comuni d'investimento ed ETF sia europei che non) non può eccedere il 10% delle attività nette del Comparto.

La parte rimanente delle attività nette del Comparto può essere investita in titoli di debito, tra cui titoli di stato, obbligazioni e titoli emessi da emittenti governativi e privati. Al momento dell'acquisto tutti i titoli di debito dovranno essere classificati perlomeno BBB- da Standard & Poors Corporation o Baa3 da Moody's Investor Services Incorporated. I titoli classificati al di sotto di "Investment grade" o non classificati affatto da Agenzie di rating (es. Standard & Poors, Moody's, Fitch) non possono superare il 25% delle attività nette del Comparto.

In alternativa ai singoli titoli, gli investimenti potranno essere effettuati anche attraverso Sicav, fondi comuni e fondi indicizzati quotati aperti ("ETF").

Anche se la parte più rilevante del portafoglio del Comparto sarà denominata in Euro, la sua esposizione valutaria, indipendentemente dalla natura dei titoli, potrà raggiungere il 100% delle attività nette del Comparto. In ogni caso, l'esposizione valutaria potrebbe ridursi mediante operazioni di copertura (hedging).

Nell'intento di coprire a livello globale le proprie attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli sui mercati finanziari, il Comparto potrà acquistare o vendere contratti a premio su titoli o su indici azionari oppure potrà acquistare o vendere futures su indici di mercato, subordinatamente ai limiti di cui al Capitolo IV Sezione 2.

Il Comparto non effettuerà operazioni di pronti contro termine.

Il Comparto è denominato in Euro.

Il Comparto paga i dividendi annualmente per la categoria di quote a distribuzione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di distribuire acconti su dividendi.

### Profilo di rischio

Rischio azionario e rischio di mercato: il Comparto è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario ad un livello compreso tra il 20% e il 80%. Le fluttuazioni nei prezzi dei titoli detenuti dal Comparto e l'andamento positivo o negativo di uno o più mercati in cui il Comparto ha effettuato i propri investimenti potranno ripercuotersi, in misura maggiore o minore, sulla performance della SICAV.

Rischio cambio: alcuni titoli idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'Euro ed il Comparto può tenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio cambio anche il 100% delle attività del Comparto.

Rischio tasso di interesse e rischio creditizio: dal momento che il Comparto può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario, si rammenta che può essere esposta al rischio tasso di interesse e al rischio creditizio una percentuale massima pari all'80% delle attività del Comparto. Quando i tassi di interesse scendono il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse avrebbe come conseguenza un deprezzamento degli investimenti fatti dal Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente di titoli a reddito fisso, detenuti dal Comparto, non sia in grado di onorare il proprio debito e, di conseguenza, il Comparto non possa recuperare il proprio investimento.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si basano sulle aspettative di performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa non essere sempre investito nei titoli con migliore performance.

Rischio liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto può investire tutte o parte delle proprie attività in società a bassa capitalizzazione (small-cap). Il numero di titoli trattati potrebbe essere inferiore agli ordini inoltrati sul mercato, a motivo dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti in società small-cap e mid-cap: l'investimento in azioni di società small-cap poco conosciute comporta

rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei prezzi delle azioni rispetto ad un investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e con maggior ricerca sottostante.

I motivi che spiegano la maggiore probabilità di volatilità dei prezzi delle azioni quando si investe in società di dimensioni inferiori sono da ricercare, tra l'altro, nelle incerte prospettive di crescita di queste società; esse, inoltre, tendono a risentire in misura maggiore delle variazioni sul mercato. Il rischio operativo, per esempio, è superiore nel caso di linee di prodotto, mercati, canali di distribuzione, fondi propri e risorse di business di portata limitata o ridotta.

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti: l'investimento nei mercati emergenti può presentare maggiore volatilità rispetto agli investimenti su mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un evoluto sistema regolamentare e di controllo e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle fornite dai paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. L'investimento iniziale potrebbe subire delle perdite.

Rischio legato a titoli con rating creditizio inferiore all' Investment grade: poiché il Comparto può investire in modo significativo in titoli con rating creditizio inferiore all'Investment grade, ed essendo questi titoli generalmente caratterizzati da rendimenti più elevati che tendono ad incrementare il rendimento del portafoglio, esiste un rischio maggiore di default nel rimborso che può influenzare il valore del capitale del Comparto.

Rischio di investimenti in organismi di investimento collettivo non correlati: il Comparto può investire in altri OICR. Gli investitori devono essere informati sulla possibilità che le commissioni di gestione versate ai gestori delegati della SICAV possano sommarsi al costo sottostante di questi OICR e che pertanto si possa andare incontro ad una doppia commissione. Nel caso di investimenti in altri OICR, la somma delle commissioni di gestione versate ai gestori della SICAV e agli altri OICR non può superare il tasso annuo massimo del 3,50% del valore patrimoniale netto del Comparto registrato alla fine di ogni mese, prima della deduzione o accantonamento della commissione di performance.

#### **Metodologia di Gestione dei rischi**

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva del rischio utilizzando il metodo del Value at Risk ("VaR") assoluto. Lo scopo del modello VaR è la quantificazione della massima perdita potenziale che potrebbe essere generata dal portafoglio di un Comparto in condizioni di mercato normali. Questa perdita è stimata in base ad un dato periodo di detenzione e ad un certo intervallo di confidenza.

Il modello VaR utilizzato per la valutazione giornaliera del rischio è un modello basato su un intervallo di confidenza del 99% per un periodo di 1 mese (20 giorni di negoziazione).

La metodologia utilizzata per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto per strumenti finanziari derivati è la "Somma dei Nozionali" secondo le linee guida 10/788 dell'ESMA.

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l'intervallo sopra indicato.

#### **Profilo dell'investitore**

Il Comparto Combined Dividends è adatto ad investitori che intendono partecipare agli sviluppi dei mercati azionari e obbligazionari e, pertanto, sono disposti ad accettare la volatilità dei prezzi tipica di questi mercati. Di conseguenza il Comparto è destinato ad investitori con una prospettiva di investimento a lungo termine e con un buon grado di accettazione dei rischi correlati.

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

#### **Azioni offerte e relative commissioni di gestione al gestore delegato**

<b>Classe di Azioni</b>	<b>Categoria</b>	<b>Commissione di gestione al Gestore Delegato</b>
R	Distribuzione	1,30%
R	Accumulazione	1,30%
I	Accumulazione	0,80%
P	Accumulazione	0,40%

#### **Commissioni di performance**

Per il Comparto la SICAV verserà al gestore delegato agli investimenti del Comparto una commissione di incentivo (per le Azioni della Classe R (accumulazione), per la classe R (distribuzione) e per le Azioni della Classe I) calcolata utilizzando il metodo dell'High Water Mark (di seguito "HWM"). Il primo HWM corrisponde convenzionalmente al prezzo di emissione dei Comparti e, successivamente, il più alto Valore Patrimoniale Netto per azione di fine anno (esercizio fiscale) mai raggiunto in precedenza.

La condizione ai fini del calcolo della commissione di incentivo è soddisfatta se il Valore Patrimoniale Netto per azione giornaliero è superiore all'HWM: la commissione viene calcolata e accantonata giornalmente applicando l'aliquota del 15% alla differenza percentuale fra l'ultimo Valore Patrimoniale Netto per azione e l'HWM, moltiplicata per l'attivo medio annuale del Comparto.

La commissione è riconosciuta al gestore delegato agli investimenti su base annuale purché il NAV alla fine dell'anno (esercizio fiscale) sia superiore all'HWM corrente. Per la classe P del comparto non verranno pagate commissioni di incentivo dalla SICAV al gestore delegato agli investimenti.

#### **Investimento Minimo Iniziale:**

- Azioni Classe R (accumulazione): non è presente un minimo
- Azioni Classe R (distribuzione): EURO 5.000,00
- Azioni Classe I e P: EURO 100.000,00

#### **Investimento Minimo Successivo:**

- Azioni Classe I e P: EURO 1.000,00

#### **Sottoscrizione di Azioni**

Le richieste di sottoscrizione delle azioni devono essere inviate all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV sia mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione, sia in forma scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

Le richieste ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di Valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa correlata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

#### **Riscatto delle Azioni**

Le Azioni possono essere riscattate mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV.

Le richieste di riscatto ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di riscatto del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Se le richieste di riscatto totale nette ricevute per un Comparto in un qualsiasi giorno di Valutazione superano il 5% del patrimonio netto dello stesso, tali richieste potranno essere differite proporzionalmente in modo da ridurre il numero di azioni riscattate in tale giorno al 5% delle attività del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di rimborso così differita avrà la priorità sulle richieste di rimborso ricevute il successivo giorno di Valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 5% di cui sopra.

#### **Pagamento**

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi dovrà essere effettuato nella valuta di denominazione del Comparto entro tre giorni lavorativi successivi al giorno di Valutazione.

#### **Conversione delle Azioni**

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti tipologie o categorie di Azioni (se esistenti) all'interno del medesimo Comparto o in un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

**Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto "NAV":** giornaliera, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di Valutazione**"). Se tale giorno è una festività in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

**Tassa di Sottoscrizione:** il Comparto è soggetto in Lussemburgo ad una tassa annuale pagabile trimestrale sulla base del valore aggregato dei patrimoni dei Comparti rilevato alla fine del trimestre così definita:

- 0,01% per le classi istituzionali "I" e "P"
- 0,05% per le classi retaili "R"



## SYMPHONIA LUX SICAV - AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

### Obiettivo d'investimento

Il Comparto si prefigge di conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo periodo mediante investimenti sui mercati azionari italiani.

### Politica d'investimento

Il comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla legge di Bilancio Italiana del 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016).

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari focalizzandosi su quelli con solidi fondamentali e alto potenziale di crescita nel lungo periodo. L'investimento in quote di altri OICR (SICAV, fondi comuni d'investimento ed ETF sia europei che non) non può eccedere il 10% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto investe almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari - negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia, che svolgono attività diverse da quelle immobiliari. Almeno il 30% di questa quota, che corrisponde al 21% del portafoglio del comparto, può essere emesso da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

Una parte rilevante del portafoglio del Comparto sarà denominata in Euro e la sua esposizione valutaria, al netto delle operazioni di copertura, indipendentemente dalla natura degli strumenti finanziari, potrà arrivare fino al 10% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto investe principalmente in Strumenti emessi da società aventi sede legale in Italia e (fino al 30%) in qualsiasi altro Paese. Il fondo può investire fino al 10% in Mercati Emergenti.

L'investimento in Titoli azionari si rivolge prevalentemente (per almeno il 50%) ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Comparto non può investire in misura superiore al 10% del portafoglio in strumenti finanziari di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi bancari. In Comparto non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Nell'ottica di copertura globale delle attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli sui mercati finanziari, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni su Azioni o indici azionari, acquistare o vendere contratti futures su indici di mercato, fatti salvi i limiti disposti al Capitolo IV Sezione 2.

Il Comparto è denominato in Euro.

Il Comparto paga i dividendi annualmente per la categoria di azioni a distribuzione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di distribuire acconti su dividendi.

Il portafoglio è costituito e gestito nel rispetto di un benchmark come indicato di seguito; ciò nonostante il Comparto è gestito attivamente e le decisioni prese in fase di investimento sono pienamente sottoposte al giudizio e alla discrezionalità del gestore, pertanto possono verificarsi significativi scostamenti dal benchmark dichiarato.

### Benchmark

85% indice FTSE Italia Star

15% indice Barclays Euro Treasury Bills

### Profilo di rischio

Rischio azionario e rischio di mercato: il Comparto è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario fino al 100%. Le fluttuazioni nei prezzi dei titoli detenuti dal Comparto e l'andamento positivo o negativo di uno o più mercati in cui il Comparto ha effettuato i propri investimenti potranno ripercuotersi, in misura maggiore o minore, sulla performance della SICAV.

Rischio cambio: alcuni titoli idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'Euro ed il Comparto può tenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che fino al 10% delle attività del Comparto può essere esposto al rischio cambio.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si basano sulle aspettative di performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa non essere sempre investito nei titoli con migliore performance.

Rischio liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto può investire tutte o parte delle proprie attività in società a bassa capitalizzazione (small-cap). Il numero di titoli trattati potrebbe essere inferiore agli ordini inoltrati sul mercato, a motivo dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti in società small-cap e mid-cap: l'investimento in azioni di società small-cap poco conosciute comporta rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei prezzi delle azioni rispetto ad un investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e con maggior ricerca sottostante.

I motivi che spiegano la maggiore probabilità di volatilità dei prezzi delle azioni quando si investe in società di dimensioni inferiori sono da ricercare, tra l'altro, nelle incerte prospettive di crescita di queste società; esse, inoltre, tendono a risentire in misura maggiore delle

variazioni sul mercato. Il rischio operativo, per esempio, è superiore nel caso di linee di prodotto, mercati, canali di distribuzione, fondi propri e risorse di business di portata limitata o ridotta.

**Rischio di perdita del capitale:** il Comparto non garantisce la protezione del capitale. L'investimento iniziale potrebbe subire delle perdite. Dato il tipo di investimenti effettuati, il Comparto Azionario Best Selection è soggetto principalmente al rischio legato alla volatilità dei prezzi delle azioni.

#### **Metodologia di Gestione dei rischi**

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva del rischio utilizzando il metodo del Value at Risk ("VaR") relativo. Lo scopo del modello VaR è la quantificazione della massima perdita potenziale che potrebbe essere generata dal portafoglio di un Comparto in condizioni di mercato normali. Questa perdita è stimata in base ad un dato periodo di detenzione e ad un certo intervallo di confidenza.

Il modello VaR utilizzato per la valutazione giornaliera del rischio è un modello basato su un intervallo di confidenza del 99% per un periodo di 1 mese (20 giorni di negoziazione).

Il VaR relativo, in particolare, è il VaR del Comparto diviso per il VaR del suo portafoglio di riferimento, permette che l'esposizione globale del Comparto possa essere comparata, e limitata all'esposizione globale del suo portafoglio di riferimento. In ogni caso il VaR del Comparto non può eccedere il doppio del VaR del suo portafoglio di riferimento.

Il portafoglio di riferimento del Comparto è il seguente:

- 85% indice FTSE Italia Star
- 15% indice Barclays Euro Treasury Bills

La metodologia utilizzata per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto per strumenti finanziari derivati è la "Somma dei Nozionali" secondo le linee guida 10/788 dell'ESMA.

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l'intervallo sopra indicato.

#### **Profilo dell'investitore**

Il Comparto Azionario Best Selection è adatto ad investitori che intendono partecipare agli sviluppi dei mercati azionari dell'Area Euro. Pertanto essi sono soggetti alla volatilità dei prezzi tipica di questi mercati. Di conseguenza il Comparto è destinato ad investitori con una prospettiva di investimento a lungo termine e con un elevato grado di accettazione dei rischi correlati.

#### **Azioni offerte e relative commissioni di gestione al gestore delegato**

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione al Gestore Delegato
R	Distribuzione	1,80%
R	Accumulazione	1,80%
I	Accumulazione	1,10%
P	Accumulazione	0,60%

#### **Commisioni di performance**

In caso di performance annuale positiva per il Comparto, la SICAV verserà al gestore delegato agli investimenti del Comparto una commissione di incentivo pari al 20% (per le Azioni a distribuzione, ad accumulazione e per la Classe I) dell'incremento percentuale dei valori delle quote eccedente l'incremento percentuale del benchmark su base annua. Per la classe P del comparto non verranno pagate commissioni di Incentivo dalla SICAV al gestore delegato agli investimenti.

La commissione è riconosciuta al gestore delegato agli investimenti su base annuale purché il NAV alla fine dell'anno (esercizio fiscale) sia superiore all'HWM corrente. Per la classe P del comparto non verranno pagate commissioni di incentivo dalla SICAV al gestore delegato agli investimenti.

#### **Investimento Minimo Iniziale:**

- Azioni Classe R (accumulazione): N/A
- Azioni Classe R (distribuzione): EURO 5.000,00
- Azioni Classe I e P: EURO 100.000,00

#### **Investimento Minimo Successivo:**

- Azioni Classe I e P: EURO 1.000,00

#### **Sottoscrizione di Azioni**

Le richieste di sottoscrizione delle azioni devono essere inviate all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV sia mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione, sia in forma scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

Le richieste ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di Valutazione prima**

delle ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsiasi spesa correlata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

#### **Riscatto delle Azioni**

Le Azioni possono essere riscattate mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV.

Le richieste di riscatto ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di riscatto del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Se le richieste di riscatto totale nette ricevute per un Comparto in un qualsiasi giorno di Valutazione superano il 5% del patrimonio netto dello stesso, tali richieste potranno essere differite proporzionalmente in modo da ridurre il numero di azioni riscattate in tale giorno al 5% delle attività del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di rimborso così differita avrà la priorità sulle richieste di rimborso ricevute il successivo giorno di Valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 5% di cui sopra.

#### **Pagamento**

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi dovrà essere effettuato nella valuta di denominazione del Comparto entro tre giorni lavorativi successivi al giorno di Valutazione.

#### **Conversione delle Azioni**

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti tipologie o categorie di Azioni (se esistenti) all'interno del medesimo Comparto o in un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

**Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto "NAV"**: giornaliera, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di Valutazione**"). Se tale giorno è una festività in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

**Tassa di Sottoscrizione**: il Comparto è soggetto in Lussemburgo ad una tassa annuale pagabile trimestrale sulla base del valore aggregato dei patrimoni dei Comparti rilevato alla fine del trimestre così definita:

- 0,01% per le classi istituzionali "I" e "P"

- 0,05% per le classi retail "R"

## SYMPHONIA LUX SICAV - SMART GLOBAL BOND

### Obiettivo d'investimento

Il Comparto ha come obiettivo la rivalutazione del capitale a medio termine attraverso investimenti sia diretti che indiretti (es. tramite OICR) in strategie flessibili incentrate sui mercati obbligazionari.

### Politica di investimento

Il Comparto investe principalmente (vale a dire un minimo del 51% del proprio patrimonio netto), in mercati obbligazionari internazionali, senza alcuna restrizione in termini di tipologia di strumenti (es. titoli a reddito fisso, a tasso variabile, convertibili, titoli strutturati), tipologia dell'emittente, esposizione geografica o valutaria e durata media finanziaria. Le obbligazioni con rating inferiore a "investment grade" o non valutati affatto da agenzie di rating (es. Standard & Poors, Moody, Fitch) non possono superare il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Gli investimenti sono principalmente realizzati (vale a dire un minimo del 51% del patrimonio netto del Comparto) attraverso quote di altri OICR (Sicav, fondi comuni di investimento ed ETF) incentrati sulla gestione dinamica delle esposizioni ai diversi fattori di rischio tipici dei mercati obbligazionari (tassi di interesse, di credito, valute, delta). Il Comparto può inoltre investire in quote di OICR che sono autorizzati ad essere esposti ai mercati azionari, a condizione che tale esposizione potenziale sia contenuta.

Il processo di investimento si basa su un'analisi quantitativa e qualitativa di ogni strategia al fine di attuare un mix diversificato di stili di gestione, così come ad una combinazione appropriata di strategie con specifico approccio su diversi segmenti del mercato obbligazionario.

Sebbene la parte più rilevante del portafoglio del Comparto dovrebbe essere denominata in Euro, la sua esposizione in valuta estera, indipendentemente dalla natura degli investimenti, quale che sia la natura degli strumenti, potrà arrivare al 100% delle attività nette del Comparto. In ogni caso l'esposizione valutaria potrà essere ridotta attraverso operazioni di copertura. L'investimento in titoli strutturati (es. ABS, RMBS, CDO, CLO) non può eccedere il 20% del patrimonio netto del Comparto.

### Profilo di rischio

Rischio azionario e rischio di mercato: il Comparto non è direttamente esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario, tuttavia in particolari circostanze e in misura contenuta può essere indirettamente esposto attraverso OICR sottostanti.

Rischio cambio: alcuni titoli idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'Euro ed il Comparto può tenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio cambio fino al 100% delle attività del Comparto.

Rischio tasso di interesse e rischio creditizio: dal momento che il Comparto può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario, può essere esposto al rischio tasso di interesse e al rischio creditizio fino al 100% delle attività del Comparto. Quando i tassi di interesse scendono il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse avrebbe come conseguenza un deprezzamento degli investimenti fatti dal Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente di titoli a reddito fisso, detenuti dal Comparto, non sia in grado di onorare il proprio debito e, di conseguenza, il Comparto non possa recuperare il proprio investimento.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si basano sulle aspettative di performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa non essere sempre investito nei titoli con migliore performance.

Rischio liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto può investire tutte o parte delle proprie attività in società a bassa capitalizzazione (small-cap). Il numero di titoli trattati potrebbe essere inferiore agli ordini inoltrati sul mercato, a motivo dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti: l'investimento sui mercati emergenti può presentare maggiore volatilità rispetto agli investimenti su mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un evoluto sistema regolamentare e di controllo e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle fornite dai paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. L'investimento iniziale potrebbe subire delle perdite.

Rischio legato a titoli con rating creditizio inferiore all' Investment grade: poiché il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore all'Investment grade, ed essendo questi titoli generalmente caratterizzati da rendimenti più elevati che tendono ad incrementare il rendimento del portafoglio, esiste un rischio maggiore di default nel rimborso che può influenzare il valore del capitale del Comparto.

Rischio di investimenti in organismi di investimento collettivo non correlati: il Comparto può investire in altri OICR. Gli investitori devono essere informati sulla possibilità che le commissioni di gestione versate ai gestori delegati della SICAV possano sommarsi al costo sottostante di questi OICR e che pertanto si possa andare incontro ad una doppia commissione. Nel caso di investimenti in altri

OICR, la somma delle commissioni di gestione versate ai gestori della SICAV e agli altri OICR non può superare il tasso annuo massimo del 3,50% del valore patrimoniale netto del Comparto registrato alla fine di ogni mese, prima della deduzione o accantonamento della commissione di performance.

### **Metodologia di Gestione dei rischi**

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva del rischio utilizzando il metodo del Value at Risk (“**VaR**”) assoluto. Lo scopo del modello VaR è la quantificazione della massima perdita potenziale che potrebbe essere generata dal portafoglio di un Comparto in condizioni di mercato normali. Questa perdita è stimata in base ad un dato periodo di detenzione e ad un certo intervallo di confidenza.

Il modello VaR utilizzato per la valutazione giornaliera del rischio è un modello basato su un intervallo di confidenza del 99% per un periodo di 1 mese (20 giorni di negoziazione).

La metodologia utilizzata per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto per strumenti finanziari derivati è la “Somma dei Nozionali” secondo le linee guida 10/788 dell’ESMA.

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l’intervallo sopra indicato.

### **Profilo dell’investitore**

Il Comparto Smart Global Bond è adatto ad investitori che intendono partecipare agli sviluppi dei mercati obbligazionari seguendo strategie sottostanti focalizzate su di essi. Pertanto sono disposti ad accettare la volatilità dei prezzi tipica di questi mercati. Di conseguenza, il Comparto è destinato ad investitori con una prospettiva di investimento a medio termine e con un medio grado di accettazione dei rischi correlati.

### **Azioni offerte e relative commissioni di gestione al gestore delegato**

<b>Classe di Azioni</b>	<b>Categoria</b>	<b>Commissione di gestione al Gestore Delegato</b>
R	Accumulazione	1,20%

### **Commisisoni di performance**

In caso di performance annuale positiva per il Comparto la SICAV verserà al gestore delegato agli investimenti del Comparto una commissione di incentivo pari al 20% dell’incremento percentuale eccedente l’incremento dell’indice Barclays Euro Treasury Bills più 150 punti base su base annua.

**Investimento Minimo Iniziale: N/A**

**Investimento Minimo Successivo: N/A**

### **Sottoscrizione di Azioni**

Le richieste di sottoscrizione delle azioni devono essere inviate all’Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV sia mediante l’apposito Modulo di sottoscrizione, sia in forma scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

Le richieste ricevute dall’Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di Valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa correlata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

### **Riscatto delle Azioni**

Le Azioni possono essere riscattate mediante istruzione scritta inviata all’Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV.

Le richieste di riscatto ricevute dall’Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di riscatto del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Se le richieste di riscatto totale nette ricevute per un Comparto in un qualsiasi giorno di Valutazione superano il 5% del patrimonio netto dello stesso, tali richieste potranno essere differite proporzionalmente in modo da ridurre il numero di azioni riscattate in tale giorno al 5% delle attività del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di rimborso così differita avrà la priorità sulle richieste di rimborso ricevute il successivo giorno di Valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 5% di cui sopra.

### **Pagamento**

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi dovrà essere effettuato nella valuta di denominazione del Comparto entro tre giorni la-

vorativi successivi al giorno di Valutazione.

**Conversione delle Azioni**

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti tipologie o categorie di Azioni (se esistenti) all'interno del medesimo Comparto o in un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

**Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto "NAV"**: giornaliera, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di Valutazione**"). Se tale giorno è una festività in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

**Tassa di Sottoscrizione**: il Comparto è soggetto in Lussemburgo ad una tassa annuale pagabile trimestrale sulla base del valore aggregato dei patrimoni dei Comparti rilevato alla fine del trimestre così definita:

- 0,05% per le classi retali "R"

## SYMPHONIA LUX SICAV - ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION

### Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile.

### Politica di investimento

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.

Gli investimenti in strumenti azionari si concentrano principalmente su aziende che potranno beneficiare delle prossime tendenze del settore Automotive. In particolare, il Comparto concentra gli investimenti in settori legati ai veicoli ibridi ed elettrici e, in misura minore, alle innovazioni associate ai sistemi di guida automatica e più in generale alle tecnologie per veicoli intelligenti.

L'investimento in azioni considera azioni di società di grandi, medie e piccole dimensioni con un approccio geografico diversificato anche se, in determinate condizioni di mercato, sarà possibile realizzare una concentrazione significativa in settori specifici.

La parte rimanente delle attività nette del Comparto può essere tenuta in liquidità o investita in titoli di debito, tra cui obbligazioni, titoli di emittenti governativi e privati senza restrizioni in termini di rating.

L'esposizione valutaria può essere fino al 100% del patrimonio netto del Comparto, indipendentemente dalla natura degli strumenti. In ogni caso, l'esposizione valutaria può essere ridotta attraverso operazioni di copertura.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICR autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri OICR, fatte salve le limitazioni di cui al Capitolo IV Sezione 2.

Il Comparto può acquistare o vendere opzioni su azioni o indici azionari, con l'intento di copertura globale delle sue attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli dei mercati finanziari. Può anche acquistare o vendere future su indici di mercato, fatte salve le limitazioni di cui al Capitolo IV Sezione 2.

Il Comparto è denominato in Euro.

### Profilo di rischio

Rischio azionario e rischio di mercato: il Comparto è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario fino al 100% del patrimonio dello stesso. Le fluttuazioni nei prezzi dei titoli detenuti dal Comparto e l'andamento positivo o negativo di uno o più mercati in cui il Comparto ha effettuato i propri investimenti potranno ripercuotersi, in misura maggiore o minore, sulla performance della SICAV.

Rischio cambio: alcuni titoli idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'Euro ed il Comparto può tenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio cambio anche il 100% delle attività del Comparto.

Rischio tasso di interesse e rischio creditizio: dal momento che il Comparto può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario, si rammenta che può essere esposta al rischio tasso di interesse e al rischio creditizio una percentuale massima pari al 100% delle attività del Comparto. Quando i tassi di interesse scendono il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse avrebbe come conseguenza un deprezzamento degli investimenti fatti dal Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente di titoli a reddito fisso, detenuti dal Comparto, non sia in grado di onorare il proprio debito e, di conseguenza, il Comparto non possa recuperare il proprio investimento.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si basano sulle aspettative di performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa non essere sempre investito nei titoli con migliore performance.

Rischio liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto può investire tutte o parte delle proprie attività in società a bassa capitalizzazione (small-cap). Il numero di titoli trattati potrebbe essere inferiore agli ordini inoltrati sul mercato, a motivo dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti in società small-cap e mid-cap: l'investimento in Azioni di società small-cap poco conosciute comporta rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei prezzi delle Azioni rispetto ad un investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e con maggior ricerca sottostante.

I motivi che spiegano la maggiore probabilità di volatilità dei prezzi delle Azioni quando si investe in società di dimensioni inferiori sono da ricercare, tra l'altro, nelle incerte prospettive di crescita di queste società; esse, inoltre, tendono a risentire in misura maggiore delle variazioni sul mercato. Il rischio operativo, per esempio, è superiore nel caso di linee di prodotto, mercati, canali di distribuzione, fondi propri e risorse di business di portata limitata o ridotta.

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti: l'investimento nei mercati emergenti può presentare maggiore volatilità rispetto agli investimenti su mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un evoluto sistema regolamentare e di controllo e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle fornite dai paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. L'investimento iniziale potrebbe subire delle perdite.

Rischio legato a titoli con rating creditizio inferiore all'Investment grade: poiché il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività nette in titoli con rating creditizio inferiore all'Investment grade, ed essendo questi titoli generalmente caratterizzati da rendimenti più elevati che tendono ad incrementare il rendimento del portafoglio, esiste un rischio maggiore di default nel rimborso che può influenzare il valore del capitale del Comparto.

#### **Metodologia di Gestione dei rischi**

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva del rischio utilizzando il metodo del Value at Risk ("VaR") assoluto. Lo scopo del modello VaR è la quantificazione della massima perdita potenziale che potrebbe essere generata dal portafoglio di un Comparto in condizioni di mercato normali. Questa perdita è stimata in base ad un dato periodo di detenzione e ad un certo intervallo di confidenza.

Il modello VaR utilizzato per la valutazione giornaliera del rischio è un modello basato su un intervallo di confidenza del 99% per un periodo di 1 mese (20 giorni di negoziazione).

La metodologia utilizzata per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto per strumenti finanziari derivati è la "Somma dei Nozionali" secondo le linee guida 10/788 dell'ESMA.

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l'intervallo sopra indicato.

#### **Profilo dell'investitore**

Il Comparto Electric Vehicles Revolution è destinato sia ad investitori privati che istituzionali che ricercano la crescita del capitale in un orizzonte temporale di investimento non inferiore a cinque anni e che sono disposti ad accettare un considerevole grado di esposizione ai rischi connessi al mercato azionario. Pertanto, il Comparto è concepito per gli investitori con orizzonte temporale di lungo termine e con un alto grado di accettazione del rischio.

#### **Azioni offerte e relative commissioni di gestione al gestore delegato**

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione al Gestore Delegato
R	Accumulazione	1,90%
I	Accumulazione	1,15%
P	Accumulazione	0,60%

#### **Commissioni di performance**

In caso di performance annuale positiva per il Comparto la SICAV verserà al gestore delegato agli investimenti del Comparto una commissione di incentivo (per le Azioni ad accumulazione e le Azioni della Classe I) pari al 20% dell'incremento percentuale eccedente l'incremento dell'indice Barclays Euro Treasury Bills più 200 punti base su base annua. Per la classe P del comparto non verranno pagate commissioni di Incentivo dalla SICAV al gestore delegato agli investimenti.

#### **Investimento Minimo Iniziale:**

- Azioni Classe I e P: EURO 100.000,00

#### **Investimento Minimo Successivo:**

- Azioni Classe I e P: EURO 1.000,00

#### **Sottoscrizione di Azioni**

Le richieste di sottoscrizione delle azioni devono essere inviate all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV sia mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione, sia in forma scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

Le richieste ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di Valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa correlata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

#### **Riscatto delle Azioni**

Le Azioni possono essere riscattate mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV.

Le richieste di riscatto ricevute dall'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV in corrispondenza del **Giorno di valutazione prima delle ore 13.00, ora di Lussemburgo**, verranno gestite in corrispondenza di tale Giorno di valutazione al prezzo di riscatto del



relativo Comparto nel Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00, ora di Lussemburgo, verranno gestite in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Se le richieste di riscatto totale nette ricevute per un Comparto in un qualsiasi giorno di Valutazione superano il 5% del patrimonio netto dello stesso, tali richieste potranno essere differite proporzionalmente in modo da ridurre il numero di azioni riscattate in tale giorno al 5% delle attività del Comparto in questione. Qualsiasi richiesta di rimborso così differita avrà la priorità sulle richieste di rimborso ricevute il successivo giorno di Valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 5% di cui sopra.

#### **Pagamento**

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi dovrà essere effettuato nella valuta di denominazione del Comparto entro tre giorni lavorativi successivi al giorno di Valutazione.

#### **Conversione delle Azioni**

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta inviata all'Agente incaricato del trasferimento dei titoli della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti tipologie o categorie di Azioni (se esistenti) all'interno del medesimo Comparto o in un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

**Frequenza di calcolo del Valore Patrimoniale Netto "NAV"**: giornaliera, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di Valutazione**"). Se tale giorno è una festività in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

**Tassa di Sottoscrizione**: il Comparto è soggetto in Lussemburgo ad una tassa annuale pagabile trimestrale sulla base del valore aggregato dei patrimoni dei Comparti rilevato alla fine del trimestre così definita:

- 0,01% per le classi istituzionali "I" e "P"
- 0,05% per le classi retali "R"

## APPENDICE II. INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI SVIZZERI

### 1. Introduzione

La vendita di Azioni su base commerciale in o dalla Svizzera è stata autorizzata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Tuttavia, la SICAV non è soggetta alla supervisione della Commissione bancaria federale o di qualsivoglia altro ente pubblico svizzero.

### 2. Il Rappresentante

In virtù di un contratto datato 1 ottobre 2011, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, con sede legale in 16, Selnaustrasse, CH-8002 Zürich (Svizzera), è stata nominata rappresentante (il "Rappresentante") della SICAV in Svizzera. Il Rappresentante rappresenterà la SICAV in Svizzera, senza alcuna limitazione, nei confronti dei suoi investitori e dell'organo di vigilanza nel rispetto delle disposizioni dell'art. 124 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale.

### 3. L'Agente delegato ai pagamenti (Ufficio di Pagamento)

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich è stata nominata altresì agente delegato ai pagamenti ("Agente delegato ai pagamenti Svizzero") per la SICAV in Svizzera. Gli investitori in Svizzera o gli investitori che procedano alla sottoscrizione per il tramite di banche o altri intermediari finanziari svizzeri possono decidere di inviare la propria richiesta di sottoscrizione e di procedere ai versamenti per le sottoscrizioni delle Azioni all'Agente delegato ai pagamenti svizzero. Gli azionisti in Svizzera o gli azionisti che detengano le proprie Azioni presso un depositario svizzero hanno inoltre il diritto di procedere al riscatto e alla conversione delle proprie Azioni o di riscuotere gli eventuali dividendi per il tramite dell'Agente delegato ai pagamenti svizzero.

### 4. Il Distributore

La Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A., con sede legale in Contrada Sassello 10, CH - 6900 Lugano, è stata nominata distributore delle Azioni in Svizzera dalla Società di Gestione.

### 5. Pubblicazioni

In Svizzera, i prezzi di emissione e riscatto delle Azioni o, rispettivamente, il Valore patrimoniale netto sono pubblicati, con la precisazione "commissioni non incluse", ogni giorno dal lunedì al sabato ed ad ogni modo ad ogni emissione e riscatto di quote sulla piattaforma elettronica Swiss Fund Data.

### 6. Luogo e disponibilità dei documenti

Le copie degli ultimi rendiconti finanziari e degli ultimi bilanci, nonché, se pubblicati in seguito, dei rendiconti semestrali, del Prospetto, dei KIID e dello Statuto possono essere richieste a titolo gratuito presso la sede del Rappresentante di cui sopra.

Le pubblicazioni relative alla SICAV vengono effettuate in Svizzera sulla piattaforma elettronica Swiss Fund Data.

### 7. Effetto leva

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l'intervallo sopra indicato.

### 8. Gestione dei Rischi

La SICAV è un OICR non sofisticato.

La procedura applicata per la gestione dei rischi è il metodo "Value at risk". Il rischio viene calcolato sulla base di un approccio bootstrap filtrato.

### 9. Pagamento di retrocessioni e ribassi

La SICAV e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Con questi compensi possono essere remunerati segnatamente i seguenti servizi:

- detenzione di quote di fondi per terzi secondo il senso economico e non giuridico della relazione;
- distribuzione sulla base di contratti iscritti;
- messa in opera di un processo per la sottoscrizione e la detenzione o custodia delle azioni;
- conservazione e distribuzione dei documenti di marketing e giuridici;
- trasmissione o disposizioni di accesso alle pubblicazioni prescritte dalla normativa o altre pubblicazioni;
- svolgimento dei doveri di diligenza in ambiti quali ad esempio l'antiriciclaggio, la definizione dei profili della clientela e le limitazioni di collocamento.

L'attività di distribuzione può anche comprendere i servizi seguenti:

- altri servizi quali ad esempio analisi e risposte di quesiti della clientela;
- elaborazione di materiale di analisi dei fondi;
- gestione centralizzata delle relazioni (Relationship Management);
- formazione e istruzione;

nel rispetto della Direttiva sulla trasparenza delle commissioni di gestione del 22 maggio 2014 pubblicata dalla Swiss Funds & Asset Management Association (<http://www.sfama.ch>).

Le retrocessioni possono essere erogate in particolare agli agenti di vendita/partner di seguito elencati:

- agenti di vendita autorizzati (distributori),
- società di gestione patrimoniale, banche, operatori in titoli, le Poste Svizzere e compagnie di assicurazione,
- agenti di vendita che trattino il collocamento di quote di fondi esclusivamente con investitori qualificati,
- gestori patrimoniali.

Le retrocessioni non sono considerate dei ribassi anche qualora sono versati completamente e/o parzialmente direttamente e/o indirettamente agli investitori.

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l'ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l'attività di distribuzione.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni sono tenuti a comunicare gli importi effettivamente ricevuti a titolo di compenso per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi di capitale.

Nell'ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la SICAV e i suoi mandatari sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni e/o i costi a carico degli investitori in questione. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo a carico di commissioni percepite dalla direzione del fondo (dalla società di gestione, dalla società di fondi) e, pertanto, non vanno a gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo;
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
- a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di ribassi sono ad esempio:

- il volume prestabilito di sottoscrizione e/o il volume complessivo di quote detenute dell'investimento collettivo di capitale in questione o eventualmente di prodotti della gamma del rispettivo promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- gli orientamenti dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità di sostegno dell'investitore nella fase di lancio dell'investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore, la SICAV e/o i suoi mandatari sono tenuti a comunicare gratuitamente l'ammontare del ribasso in questione.

In particolare, i ribassi sono erogabili agli investitori istituzionali di seguito elencati che, da un punto di vista commerciale, detengono le quote dei Comparti per conto di terzi:

- compagnie di assicurazione;
- fondi pensione e altri istituti di previdenza;
- fondazioni d'investimento;
- società svizzere di gestione di fondi;
- società e istituzioni estere di gestione di fondi;
- società d'investimento.

## 10. Regime fiscale

Nel caso in cui le Azioni di un Comparto vengano sottoscritte attraverso un operatore in titoli svizzero oppure nel caso in cui tale operatore agisca in veste di intermediario di vendita, si applicherà l'imposta svizzera sul fatturato pari di norma allo 0,15% (se la pratica viene gestita tramite una banca o una società di intermediazione mobiliare). In alcuni cantoni, si potranno applicare di volta in volta oneri locali di poca rilevanza. Il riscatto delle Azioni per annullamento è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo. Tuttavia, né la vendita di Azioni né l'emissione di azioni in un nuovo Comparto a seguito di conversione sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli investitori che sono contribuenti svizzeri dovrebbero rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla detenzione, acquisto e cessione di Azioni della SICAV, che risultano particolarmente complesse quando si tratta di società di investimento in valori mobiliari come la SICAV.

L'attenzione degli investitori svizzeri, in particolare, va posta sulla questione relativa alla tassazione degli utili derivanti da una liquidazione parziale (poiché si può applicare un'imposta sull'intero importo dei proventi di riscatto dopo il riscatto). Prima del riscatto o della conversione delle proprie azioni, gli investitori che sono contribuenti svizzeri che detengono azioni della SICAV nel proprio patrimonio personale dovrebbero richiedere una consulenza in merito alla possibilità di vendere le azioni sul mercato secondario (nonostante l'applicazione dell'imposta sui contratti di Borsa) piuttosto che optare per il riscatto tramite annullamento o conversione.

## 11. Lingua

La versione originale del Prospetto e dei KIID è in lingua inglese. Tuttavia, in caso di discrepanza tra la lingua inglese e quella italiana, per gli investitori svizzeri prevale la versione in italiano.

## 12. Legge applicabile e foro competente

Per qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione alle Azioni dei Comparti distribuiti in Svizzera saranno competenti i tribunali svizzeri ossia il Foro è la sede del Rappresentante in Svizzera.

Qualsiasi comunicazione al riguardo dovrà essere diretta al Rappresentante presso l'indirizzo sopra indicato.

### **SYMPHONIA LUX SICAV**

---

---

#### **BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo**

---

---

#### **BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich**

---

---

### APPENDICE III. INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI ITALIANI

---

Al fine di consentire agli azionisti di suddividere il loro investimento nei Comparti in diverse sottoscrizioni successive, in Italia sono disponibili piani di accumulo.

Ulteriori informazioni si possono trovare nell'ultima versione del modulo di sottoscrizione italiano, disponibile presso i distributori autorizzati.